

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 ottobre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2017/1495 della Commissione, del 23 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda il Campylobacter nelle carcasse di polli da carne (17CE2183)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE2184)..... Pag. 7

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 della Commissione, del 23 agosto 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (17CE2185)..... Pag. 10


Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 61/16/COL, del 16 marzo 2016, di chiudere il procedimento di indagine formale in merito a un presunto aiuto di Stato sotto forma di locazione di una fibra ottica precedentemente gestita per conto della NATO (Islanda) [2017/1498] (17CE2186)..... Pag. 19

Publicati nel n. L 218 del 24 agosto 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri (17CE2187)..... Pag. 39

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1500 della Commissione, del 23 agosto 2017, recante duecentosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE2188).. Pag. 43

Publicati nel n. L 219 del 25 agosto 2017



<u>Regolamento (UE) 2017/1501 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE2189).....</u>	<i>Pag.</i> 45
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (17CE2190)</u>	<i>Pag.</i> 48
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (17CE2191).....</u>	<i>Pag.</i> 54
<u>Decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2192).....</u>	<i>Pag.</i> 66
<i>Publicati nel n. L 221 del 26 agosto 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (17CE2193).....</u>	<i>Pag.</i> 69
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione, del 28 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE2194)</u>	<i>Pag.</i> 89
<u>Decisione (UE) 2017/1507 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica la decisione 2005/37/CE che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (17CE2195).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<i>Publicati nel n. L 222 del 29 agosto 2017</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/1495 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda il *Campylobacter* nelle carcasse di polli da carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito ai requisiti generali e specifici in materia d'igiene di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.
- (2) In particolare, il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce dei criteri di igiene del processo che fissano valori indicativi di contaminazione al di sopra dei quali sono necessarie misure correttive volte a mantenere l'igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari.
- (3) La relazione di sintesi dell'Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2015 ⁽³⁾ pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) afferma che la campilobatteriosi umana rappresenta la malattia umana di origine alimentare più diffusa nell'Unione, con 230 000 casi circa segnalati annualmente.
- (4) Nel 2010 l'EFSA ha pubblicato l'analisi dell'indagine di riferimento sulla prevalenza di *Campylobacter* nelle partite e nelle carcasse di polli da carne ⁽⁴⁾. L'indagine di riferimento è stata condotta nel 2008 a livello dei macelli al fine di ottenere cifre comparabili sulla prevalenza e sul livello di contaminazione dei polli da carne nell'Unione. L'EFSA ha concluso che il 75,8 % in media delle carcasse di polli da carne erano contaminate, con variazioni significative tra gli Stati membri e i macelli.
- (5) Secondo il parere scientifico pubblicato dall'EFSA nel 2010 sul rischio di campilobatteriosi umana dovuta alla carne di polli da carne ⁽⁵⁾, è probabile che la manipolazione, la preparazione e il consumo di carne di polli da carne siano all'origine del 20-30 % dei casi di campilobatteriosi nell'uomo, mentre il 50-80 % può essere attribuito al serbatoio di polli nel suo insieme.
- (6) Il parere scientifico pubblicato dall'EFSA nel 2011 ⁽⁶⁾ sulle possibilità di controllo del *Campylobacter* nella filiera produttiva delle carni di pollame propone una serie di opzioni sia a livello di azienda sia di macello, compresa

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2005, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2016;14(12):4634.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2010; 8(03):1503.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2010; 8(1): 1437.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2011;9(4): 2105.



l'introduzione di un criterio di igiene del processo per il *Campylobacter*, e formula una stima del loro impatto sulla riduzione del numero di casi nell'uomo. L'EFSA ritiene che sarebbe possibile ridurre di oltre il 50 % il rischio per la salute pubblica derivante dal consumo di carne di polli da carne se le carcasse rispettassero un limite di 1 000 cfu/g e sottolinea la presenza di una significativa differenza nei livelli di contaminazione tra i campioni di pelle di collo e quelli di pelle di petto.

- (7) Nel 2012 l'EFSA ha anche pubblicato un parere scientifico sui pericoli per la salute pubblica che le ispezioni sulla carne di pollame devono valutare, che considera il *Campylobacter* altamente rilevante per la salute pubblica ⁽¹⁾ e raccomanda che i vigenti metodi di ispezione delle carcasse di pollame per il *Campylobacter* vengano adeguati. L'Autorità suggerisce in particolare l'introduzione di un criterio di igiene del processo per il *Campylobacter* nelle carcasse di polli da carne.
- (8) Alla luce dei pareri dell'EFSA del 2010 e del 2011, la Commissione ha richiesto un'analisi costi/benefici per la predisposizione di determinate misure di controllo per la riduzione del *Campylobacter* nella carne di polli da carne a vari livelli della catena alimentare ⁽²⁾. La principale conclusione dell'analisi è che la predisposizione di un criterio di igiene del processo per il *Campylobacter* nelle carcasse di polli da carne offrirebbe uno degli equilibri migliori tra la riduzione della campilobatteriosi umana attribuita al consumo di carne di pollame e le conseguenze economiche dell'applicazione del criterio.
- (9) L'obiettivo del criterio di igiene del processo per il *Campylobacter* nelle carcasse di polli da carne è tenere sotto controllo la contaminazione delle carcasse durante il processo di macellazione. Al fine di garantire un approccio a livello dell'intera catena inoltre, come raccomandato nel parere dell'EFSA sulle possibilità di controllo del *Campylobacter*, dovrebbero essere considerate anche misure di controllo a livello di azienda.
- (10) Il controllo del *Campylobacter* rimane difficile poiché la trasmissione verticale non sembra essere un fattore di rischio rilevante e tutto dipende dall'efficacia delle misure di biosicurezza nell'escludere la presenza del batterio nei polli da carne. Dovrebbe quindi essere considerato un approccio graduale che renda i criteri di igiene del processo progressivamente più rigidi. Al fine di mantenere lo stesso livello di protezione negli Stati membri in cui tale livello è stato già raggiunto, l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005 offre comunque una flessibilità tale da consentire l'applicazione di un criterio di igiene del processo più rigido, dato che tale criterio alternativo offre garanzie almeno equivalenti al criterio di riferimento stabilito in detto regolamento.
- (11) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori del settore alimentare il programma di campionamento per il criterio relativo al *Campylobacter* dovrebbe seguire lo stesso approccio di prova del criterio stabilito per la *Salmonella* nelle carcasse di pollame. Gli stessi campioni di pelle di collo usati per verificare la conformità al criterio di igiene del processo stabilito per la *Salmonella* nelle carcasse di pollame possono pertanto essere usati per la ricerca del *Campylobacter*.
- (12) La norma internazionale EN ISO 10272-2 costituisce il metodo orizzontale per il conteggio del *Campylobacter* negli alimenti e nei mangimi. Essa dovrebbe essere pertanto stabilita come metodo di riferimento per la verifica della conformità al criterio per il *Campylobacter* nelle carcasse di polli da carne.
- (13) È opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento per concedere agli operatori del settore alimentare tempo sufficiente per adattare le pratiche vigenti ai nuovi requisiti e permettere ai laboratori che conducono analisi per la ricerca del *Campylobacter* di attuare i nuovi metodi di prova in esso stabiliti.
- (14) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ EFSA Journal 2012;10(6):2741.

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_campy_cost-bene-analy.pdf



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1) nel capitolo 2, la sezione 2.1 è così modificata:

a) la tabella è così modificata:

i) è aggiunta la seguente riga 2.1.9:

Categoria alimentare	Microorganismi	Piano di campionamento		Limiti		Metodo d'analisi di riferimento	Fase a cui si applica il criterio	Azione in caso di risultati insoddisfacenti
		n	c	m	M			
«2.1.9 Carcasse di polli da carne»	<i>Campylobacter</i> spp.	50 ⁽⁵⁾	c = 20 Dall'1.1.2020 c = 15; Dall'1.1.2025 c = 10	1 000 cfu/g		EN ISO 10272-2	Carcasse dopo il raffreddamento	Miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione, revisione dei controlli del processo, dell'origine degli animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine»;

ii) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«⁽²⁾ Per i punti 2.1.3-2.1.5 e 2.1.9 m = M.»;

b) sotto il titolo «Interpretazione dei risultati delle prove» è aggiunto il seguente testo:

«*Campylobacter* spp. nelle carcasse di polli da carne:

- soddisfacente, se un massimo di c/n valori è superiore a m,
- insoddisfacente, se più di c/n valori sono superiori a m.»;

2) nel capitolo 3, la sezione 3.2 è sostituita dalla seguente:

«3.2. *Campionamento batteriologico nei macelli e nei luoghi di produzione di carne macinata, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e carne fresca*

Norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

I metodi di campionamento distruttivo e non distruttivo, la scelta dei siti di prelievo dei campioni e le regole per la conservazione e il trasporto da applicare sono definiti nella norma ISO 17604.

In ogni sessione di campionamento sono prelevate casualmente cinque carcasse. I siti nei quali sono prelevati i campioni devono essere scelti tenendo conto della tecnica di macellazione utilizzata in ciascun impianto.


Quando si procede al campionamento per la ricerca di enterobatteriacee e il conteggio di colonie aerobiche, i prelievi sono effettuati in quattro siti di ogni carcassa. Si prelevano con metodo distruttivo quattro campioni di tessuto che costituiscono un totale di 20 cm². Qualora a questo scopo sia utilizzato il metodo non distruttivo, l'area campione è di almeno 100 cm² (50 cm² per le carcasse di piccoli ruminanti) per sito di campionamento.

Quando si prelevano campioni per la ricerca di *Salmonella*, è utilizzato un metodo di prelievo con spugna abrasiva. Vanno selezionate le aree a più alta probabilità di contaminazione. L'area totale del campione deve essere di almeno 400 cm².

Quando i campioni sono prelevati sulle carcasse da diversi siti, prima di essere esaminati sono aggregati.

Norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame

Nei macelli vengono prelevati campioni da carcasse intere di pollame con pelle di collo per la ricerca di *Salmonella* e *Campylobacter*. Anche gli stabilimenti di sezionamento e di trasformazione, diversi da quelli adiacenti a un macello che



sezionano e trattano carni ricevute solo da tale macello, devono prelevare campioni per la ricerca di *Salmonella*. In via prioritaria, essi useranno carcasse intere di pollame con pelle di collo, se disponibili, provvederanno a rappresentare anche parti di pollame con pelle e/o parti di pollame senza o con poca pelle; la scelta deve fondarsi sul rischio.

I piani di campionamento dei macelli includono carcasse di pollame provenienti da branchi la cui situazione in rapporto alla *Salmonella* è sconosciuta, o noti come positivi a *Salmonella Enteritidis* o *Salmonella Typhimurium*.

Durante i controlli nei macelli effettuati per verificare la conformità ai criteri di igiene del processo di cui al capitolo 2, righe 2.1.5 e 2.1.9, relativo alla *Salmonella* e al *Campylobacter* presenti nelle carcasse di pollame, e se le prove per *Salmonella* e *Campylobacter* sono condotte dallo stesso laboratorio, in ogni sessione di campionamento sono prelevati casualmente campioni di pelle di collo da almeno 15 carcasse di pollame dopo raffreddamento. Prima di essere esaminati, i campioni di pelle di collo prelevati da almeno tre carcasse di pollame provenienti dallo stesso branco di origine sono aggregati in un unico campione di 26 g. I campioni di pelle di collo formano così 5 campioni finali di 26 g (sono necessari 26 g per la ricerca di *Salmonella* e *Campylobacter* in parallelo da un campione). Al fine di garantirne l'integrità, dopo il prelievo i campioni sono conservati e trasportati al laboratorio a una temperatura non inferiore a 1 °C e non superiore a 8 °C e il tempo tra il campionamento e le prove per il *Campylobacter* è inferiore a 48 ore. I campioni che sono scesi a una temperatura di 0 °C non sono usati per controllare la conformità al criterio relativo al *Campylobacter*. I 5 campioni da 26 g sono usati per verificare la conformità ai criteri di igiene del processo di cui al capitolo 2, righe 2.1.5 e 2.1.9, e al criterio di sicurezza alimentare di cui al capitolo 1, riga 1.28. Ai fini della preparazione della sospensione iniziale in laboratorio, la porzione di prova da 26 g è trasferita in 9 volumi (234 ml) di acqua peptonata tamponata (APT) precedentemente portata a temperatura ambiente. La miscela viene trattata in uno stomacher o un pulsifier per un minuto circa. Si evita la formazione di schiuma sottraendo allo stomacher tutta l'aria possibile. Di tale sospensione iniziale 10 ml (~1 g) vengono trasferiti in un tubo sterile vuoto e 1 ml dei 10 ml è usato per il conteggio del *Campylobacter* su piastre selettive. Il resto della sospensione iniziale (250 ml, ~25 g) si usa per rilevare la *Salmonella*.

Durante i controlli nei macelli effettuati per verificare la conformità ai criteri di igiene del processo di cui al capitolo 2, righe 2.1.5 e 2.1.9, relativo alla *Salmonella* e al *Campylobacter* presenti nelle carcasse di pollame, e se le prove per *Salmonella* e *Campylobacter* sono condotte in due laboratori diversi, in ogni sessione di campionamento sono prelevati casualmente campioni di pelle di collo da almeno 20 carcasse di pollame dopo raffreddamento. Prima di essere esaminati, i campioni di pelle di collo prelevati da almeno quattro carcasse di pollame provenienti dallo stesso branco di origine sono aggregati in un solo campione di 35 g. I campioni di pelle di collo formano così 5 campioni finali di 35 g che sono a loro volta divisi in modo da ottenere 5 campioni finali di 25 g (per la ricerca della *Salmonella*) e 5 campioni finali di 10 g (per la ricerca del *Campylobacter*). Al fine di garantirne l'integrità, dopo il prelievo i campioni sono conservati e trasportati al laboratorio a una temperatura non inferiore a 1 °C e non superiore a 8 °C e il tempo tra il campionamento e le prove per il *Campylobacter* è inferiore a 48 ore. I campioni che sono scesi a una temperatura di 0 °C non sono usati per controllare la conformità al criterio relativo al *Campylobacter*. I 5 campioni da 25 g sono usati per verificare la conformità al criterio di igiene del processo di cui al capitolo 2, riga 2.1.5, e al criterio di sicurezza alimentare di cui al capitolo 1, riga 1.28. I 5 campioni finali di 10 g vengono utilizzati anche per verificare la conformità al criterio di igiene del processo di cui al capitolo 2, riga 2.1.9.


Per la ricerca di *Salmonella* nella carne fresca di pollame diversa dalle carcasse di pollame vengono prelevati cinque campioni di almeno 25 g dalla stessa partita. Il campione prelevato da parti di pollame con pelle contiene pelle e una sottile porzione di muscolo superficiale se la quantità di pelle non fosse sufficiente a formare un'unità campionaria. Il campione prelevato da parti di pollame senza pelle o con ridotta quantità di pelle contiene una sottile porzione di muscolo superficiale o porzioni di muscolo aggiunte alla pelle presente in modo da formare un'unità campionaria adeguata. Le porzioni di carne sono prelevate in modo da racchiudere la più vasta superficie di carne possibile.

Linee guida sul campionamento

Linee guida più dettagliate sul campionamento delle carcasse, in particolare per quanto riguarda i siti di campionamento, possono essere incluse nei manuali di corretta prassi operativa di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Frequenze di campionamento per le carcasse, la carne macinata, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e la carne fresca di pollame

Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente o carne fresca di pollame prelevano campioni per l'analisi microbiologica almeno una volta alla settimana. Il giorno di campionamento varia da una settimana all'altra, affinché sia coperto ogni giorno della settimana.




Per quanto riguarda il campionamento di carne macinata e preparazioni a base di carne per le analisi destinate alla ricerca di *E. coli* e al conteggio delle colonie aerobiche e il campionamento delle carcasse per le analisi destinate alla ricerca di enterobatteriacee e al conteggio delle colonie aerobiche, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive.

Nel caso del campionamento di carne macinata, preparazioni a base di carne, carcasse e carne fresca di pollame per la ricerca di Salmonella, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive. La frequenza di campionamento per la ricerca di Salmonella può inoltre essere ridotta se vi è un programma di controllo nazionale o regionale della Salmonella e se tale programma prevede prove che sostituiscano il campionamento descritto nel presente paragrafo. La frequenza di campionamento può essere ulteriormente ridotta se il programma di controllo nazionale o regionale della Salmonella dimostra che la prevalenza della Salmonella è bassa negli animali acquistati dal macello.

Nel caso del campionamento di carcasse di pollame per la ricerca del *Campylobacter*, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 52 settimane consecutive. La frequenza del campionamento del *Campylobacter* può essere ridotta, previa autorizzazione dell'autorità competente, se vi è un programma di controllo nazionale o regionale ufficiale o ufficialmente riconosciuto per il *Campylobacter* che include metodi di campionamento e di prova equivalenti a quelli richiesti per verificare la conformità al criterio di igiene del processo definito al capitolo 2, riga 2.1.9. Se il programma di controllo prevede un livello di contaminazione basso da *Campylobacter* nei branchi, la frequenza del campionamento può essere ulteriormente ridotta se tale livello di contaminazione basso da *Campylobacter* è raggiunto nell'arco di 52 settimane nelle aziende di origine dei polli da carne acquistati dal macello. Se il programma di controllo mostra risultati soddisfacenti durante un periodo dell'anno specifico, la frequenza della ricerca del *Campylobacter* può altresì essere adattata alle variazioni stagionali previa autorizzazione dell'autorità competente.

Tuttavia, se l'analisi dei rischi lo giustifica e di conseguenza l'autorità competente lo autorizza, i macelli di piccole dimensioni e gli stabilimenti nei quali si producono carne macinata, preparazioni a base di carne e carne fresca di pollame in piccole quantità possono essere esentati da queste frequenze di campionamento.»

17CE2183



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1496 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2017

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2018.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ⁽⁵⁾, entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione del rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 17 settembre 2013.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri, per raccogliervi le osservazioni che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare.
- (8) Il 30 settembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sull'idoneità del DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In base agli studi esaminati l'Autorità ha concluso che la sostanza madre possiede determinate

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2001/49/CE della Commissione, del 28 giugno 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).


⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyr-sulfuron (variant evaluated flupyr-sulfuron-methyl-sodium). *EFSA Journal* 2014;12(11):3881, 86 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3881.



proprietà tossicologiche intrinseche, in particolare per quanto riguarda la cancerogenicità e la tossicità per la riproduzione. Secondo il parere dell'Autorità tale informazione ne giustifica addirittura la classificazione come sostanza cancerogena di categoria 2 e tossica per la riproduzione di categoria 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). L'Autorità ha concluso che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, esiste un'elevata potenzialità di causare un'esposizione delle acque sotterranee superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 µg/l a diversi metaboliti della sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in situazioni rappresentate da tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee.

- (9) A prescindere dalla classificazione proposta dall'Autorità, date le proprietà tossicologiche intrinseche della sostanza madre rilevate dagli studi, in particolare per quanto riguarda la cancerogenicità e la tossicità per la riproduzione, la presenza dei metaboliti nelle acque sotterranee desta particolari preoccupazioni in quanto non è stato dimostrato che tali metaboliti non condividono le stesse proprietà intrinseche. Non è pertanto possibile allo stato attuale stabilire che la presenza dei metaboliti nelle acque sotterranee non causerà effetti inaccettabili sulle acque sotterranee ed effetti nocivi sulla salute umana.
- (10) L'Autorità ha inoltre concluso che non è stato possibile finalizzare la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee sulla scorta delle informazioni disponibili per il metabolita IN-JE127, il cui potenziale genotossico non può essere escluso.
- (11) Vista l'incertezza in merito alla presenza del metabolita nelle acque sotterranee, non è possibile allo stato attuale escludere effetti inaccettabili sulle acque sotterranee ed effetti nocivi sulla salute umana.
- (12) L'Autorità ha per di più concluso che l'esposizione alla sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) comporta un rischio elevato per gli organismi acquatici, in particolare per le alghe e le piante acquatiche.
- (13) Sulla base dei rischi individuati nei considerando 9, 11 e 12, non è stato stabilito il rispetto dei criteri di approvazione definiti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario. È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
- (14) Dati i rischi esposti nei considerando 9, 11 e 12, la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non si applica. L'applicazione di tale deroga è esclusa anche sulla base del fatto che non è stato dimostrato che non siano soddisfatti uno o più criteri di cui all'allegato II, punti 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 o 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (15) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, in merito al progetto di relazione di riesame. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un esame approfondito.
- (16) Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare le preoccupazioni relative alla sostanza.
- (17) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti DPX KE 459 (flupirsulfuron metile).
- (18) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), detto periodo dovrebbe scadere entro il 13 dicembre 2018.
- (19) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della sostanza DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(¹) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) non è rinnovata.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 19 riguardante il DPX KE 459 (flupirsulfuron metile).

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) entro il 13 dicembre 2017.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 13 dicembre 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2184



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1497 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2017

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,


considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽⁸⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.
⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.
⁽³⁾ GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.
⁽⁴⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.
⁽⁵⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.
⁽⁶⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.
⁽⁷⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.
⁽⁸⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.



applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori che hanno accettato l'impegno, tra cui Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd («Shanghai Shenzhou»), insieme alle sue società collegate nella RPC (ossia Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd. e Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd.), congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B875.

- (5) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽¹⁾ la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (9) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (11) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.
- (12) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽⁸⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽⁹⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ⁽¹¹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 ⁽¹²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.

⁽¹⁾ GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

⁽¹⁰⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

⁽¹¹⁾ GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.

⁽¹²⁾ GU L 222 del 17.8.2016, pag. 10.



- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 ⁽¹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 ⁽²⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (20) A seguito del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio di cui ai considerando da 9 a 11, la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/366 ⁽⁴⁾ e (UE) 2017/367 ⁽⁵⁾.
- (21) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (22) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 ⁽⁷⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.
- (23) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 ⁽⁸⁾ la Commissione ha accettato una proposta, presentata da un gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME, relativa all'attuazione dell'impegno.
- (24) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 ⁽⁹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (25) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO E REVOCA VOLONTARIA DI SHANGHAI SHENZHOU

- (26) Secondo il testo dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio accordo all'impegno in qualsiasi momento nel corso del periodo di applicazione.
- (27) Nel giugno 2017 Shanghai Shenzhou ha informato la Commissione di voler revocare l'accordo a nome proprio e di quello delle società collegate di cui al considerando 4.

C. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (28) Pertanto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Shanghai Shenzhou e per le società collegate di cui al considerando 4.
- (29) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni del prodotto in esame originario o proveniente dalla RPC e fabbricato da Shanghai Shenzhou e dalle società collegate di cui al considerando 4 (congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC B875) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 228 del 23.8.2016, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8.

⁽³⁾ GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

⁽⁴⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 56 del 3.3.2017, pag. 131.


⁽⁶⁾ GUC 67 del 3.3.2017, pag. 16.

⁽⁷⁾ GUL 71 del 16.3.2017, pag. 5.

⁽⁸⁾ GUL 86 del 31.3.2017, pag. 14.

⁽⁹⁾ GUL 142 del 2.6.2017, pag. 43.

⁽¹⁰⁾ GUL 201 del 2.8.2017, pag. 3.



- (30) Le importazioni sdoganate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme applicabili all'impegno. Di conseguenza la Commissione ricorda che, quando alle autorità doganali degli Stati membri risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di includere eventuali sgravi nelle fatture relative all'impegno o se non sia stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che vi è stata una tale violazione o se il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni relative all'impegno unicamente ai fini dei procedimenti nazionali.
- (31) La Commissione osserva infine che l'accettazione della revoca volontaria non pregiudica il potere conferito alla Commissione dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 di annullare le fatture relative all'impegno emesse prima dell'accettazione della revoca volontaria, se la Commissione viene a conoscenza di fatti che giustificano tale annullamento.
- (32) Nella tabella riportata nell'allegato del presente regolamento sono elencati a titolo informativo i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE resta invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:


Nome della società	Codice addizionale TARIC
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd	B875
Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd	
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	

Articolo 2

1. Se alle autorità doganali risulta che il prezzo indicato su una fattura relativa all'impegno in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che quindi tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere che la Commissione presenti loro una copia dell'impegno e altre informazioni perché possano verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno di emissione della fattura relativa all'impegno.

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037. Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini della riscossione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Elenco delle società:


Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. Ltd XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. Ltd	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. Ltd ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. Ltd HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. Ltd	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. Ltd JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. Ltd	B817
Zhejiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821




Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. Ltd	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. Ltd LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. Ltd	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. Ltd SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. Ltd	B870
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. Ltd	B874
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. Ltd Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. Ltd	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO Ltd	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. Ltd	B920



DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 61/16/COL

del 16 marzo 2016

di chiudere il procedimento di indagine formale in merito a un presunto aiuto di Stato sotto forma di locazione di una fibra ottica precedentemente gestita per conto della NATO (Islanda) [2017/1498]

L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 1 della parte I e l'articolo 7, paragrafo 2, della parte II,

DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate ⁽¹⁾, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I. ANTEFATTI

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 16 luglio 2010 (documento n. 565828), Míla ehf. (di seguito «Míla» o «la denunciante») ha presentato una denuncia all'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») relativa a presunti aiuti di Stato illegali concessi dal ministero degli Affari esteri islandese sotto forma di contratto di locazione per l'utilizzo e la gestione di due fibre ottiche precedentemente gestite dall'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico («NATO»). In seguito all'indagine svolta, l'Autorità ha adottato la decisione n. 410/12/COL del 21 novembre 2012, nella quale è giunta alla conclusione che il contratto di locazione tra l'Agenzia per la difesa del ministero degli Affari esteri islandese e Og fjarskipti hf. (attualmente Fjarskipti hf.; di seguito «Vodafone Islanda» o «Vodafone») ⁽²⁾ del 1° febbraio 2010 per l'uso e la gestione di una fibra ottica non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Decisione n. 299/14/COL del 16 luglio 2014 di avviare il procedimento di indagine formale in materia di possibili aiuti di Stato sotto forma di locazione di una fibra ottica precedentemente gestita per conto della NATO, pubblicata nella GU C 366 del 16.10.2014, pag. 4, e nel supplemento SEE n. 59 del 16.10.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Vodafone Islanda (Fjarskipti hf.) è una società islandese di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati in Islanda. Attualmente Vodafone è il secondo operatore di telecomunicazioni in ordine di grandezza in Islanda, dopo l'operatore storico Skipti hf. e le sue società controllate Síminn e Míla. La società reca la denominazione commerciale e il marchio Vodafone. Tuttavia, il gruppo Vodafone non detiene partecipazioni nella società, ma concede l'affiliazione commerciale e gli stili pubblicitari associati a Fjarskipti, precedentemente di proprietà del gruppo islandese Teymi. In seguito alla scissione di tale gruppo, Fjarskipti era stata oggetto di un processo di ristrutturazione finanziaria. Nel dicembre 2012 Fjarskipti è stata quotata alla borsa valori islandese.

⁽³⁾ Per una descrizione dettagliata dell'indagine e dei fatti all'origine della controversia, cfr. la decisione n. 299/14/COL di avviare il procedimento di indagine formale.



- (2) Il 19 febbraio 2013 Míla ha presentato una domanda di annullamento della decisione n. 410/12/COL dinanzi alla Corte EFTA. Con sentenza del 27 gennaio 2014 nella causa E-1/13, la Corte EFTA ha deciso di annullare la decisione dell'Autorità ⁽¹⁾.
- (3) Il 16 luglio 2014 l'Autorità ha adottato la decisione n. 299/14/COL di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, e ha invitato le autorità islandesi e le parti interessate a presentare osservazioni.
- (4) L'Autorità ha ricevuto osservazioni dalle autorità islandesi (documenti nn. 722921-722923) e osservazioni di terzi da Míla (documento n. 729699), Vodafone (documento n. 723556) e da un privato cittadino (documento n. 729917). Le osservazioni dei terzi interessati sono state trasmesse alle autorità islandesi, che hanno formulato i loro commenti al riguardo (documenti nn. 744468-744471 e 753302-753303).

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. CONTESTO — BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI DUE FIBRE OTTICHE GESTITE PER CONTO DELLA NATO

- (5) Il 15 agosto 2007 il governo islandese ha rilevato integralmente la gestione dell'Agenzia dei radar (*Ratsjárstofnun*) ⁽²⁾, che fino ad allora era stata gestita sotto l'egida delle autorità statunitensi. L'Agenzia dei radar aveva precedentemente gestito tre delle otto fibre del cavo ottico lungo circa 1 850 km installato attorno all'Islanda e alla sua regione nordoccidentale ⁽³⁾. Tale circostanza aveva offerto al governo islandese l'opportunità di destinare a un altro utilizzo una o più delle tre fibre.
- (6) Le autorità islandesi hanno deciso di utilizzare una delle fibre per il Sistema di difesa aerea islandese («IADS») nonché per garantire la sicurezza delle telecomunicazioni statali. Le autorità hanno altresì deciso che il Servizio commerciale dello Stato (*Ríkiskaup*) avrebbe indetto una procedura di aggiudicazione di un appalto per l'utilizzo e la gestione delle altre due fibre ⁽⁴⁾.
- (7) Le informazioni sul bando di gara erano contenute nella descrizione del progetto elaborata da Ríkiskaup ⁽⁵⁾. Conformemente a tale documento, Ríkiskaup, a nome del dipartimento della Difesa del ministero degli Affari esteri, aveva indetto una gara d'appalto per l'utilizzo e la gestione di due delle tre fibre ottiche da assegnare a due parti indipendenti l'una dall'altra, con l'intenzione di negoziare un contratto di locazione della durata di dieci anni.
- (8) Secondo il bando di gara, il cavo ottico è lungo circa 1 850 km, si estende integralmente tra i 16 punti terminali attuali (alla data del bando) ed è installato attorno all'Islanda attraverso centrali telefoniche e altri impianti di telecomunicazioni. Le centrali telefoniche e gli altri impianti di telecomunicazioni sono prevalentemente di proprietà e sotto la sorveglianza di Míla. Conformemente al punto 2.3 del bando, la proposta di locazione non prevede l'assegnazione di strutture per le apparecchiature dell'aggiudicatario. Sarà responsabilità di quest'ultimo dotarsi delle strutture necessarie per le sue apparecchiature o di eventuali altre strutture indispensabili per l'utilizzo delle fibre. L'aggiudicatario è pertanto responsabile di garantire l'accesso alle strutture e ai punti terminali in cui intende collegare le sue apparecchiature alla fibra. Qualora abbia la necessità di acquistare o affittare strutture per le sue apparecchiature, ulteriori connessioni o altro, l'aggiudicatario sosterrà i costi di tali spese. L'aggiudicatario ha la responsabilità di mantenere i contatti con i proprietari delle strutture; il locatario, infatti, non è un intermediario e non fornisce strutture di alcun tipo né garantisce l'accesso alle strutture da parte dell'aggiudicatario nei punti di assemblaggio o altrove. L'aggiudicatario ha la facoltà di aggiungere nuovi punti terminali alla fibra ottica, ma può agire in tal senso previa consultazione del locatario e degli altri comproprietari della fibra. L'aggiudicatario sosterrà i costi associati all'aggiunta di nuovi punti terminali. Vengono poi definiti requisiti dettagliati volti a garantire che l'accesso al cavo da parte dell'aggiudicatario e l'aggiunta di punti terminali siano preparati con attenzione e attuati in maniera professionale al fine di garantire l'utilizzo continuativo del cavo da parte di terzi.


⁽¹⁾ Causa E-1/13, *Míla ehf./Autorità di vigilanza EFTA*, Raccolta Corte EFTA 2014, pag. 4.

⁽²⁾ L'Agenzia dei radar è stata chiusa il 31 maggio 2008, con l'entrata in vigore della legge n. 34/2008 sulla difesa. Talune funzioni dell'Agenzia dei radar sono state rilevate dall'Agenzia per la difesa (*Varnarmálastofnun*). In seguito all'adozione della legge n. 98/2010, recante modifica della legge sulla difesa, il 1° gennaio 2011 l'Agenzia per la difesa è stata chiusa e determinate funzioni sono state rilevate da altri enti statali, tra cui il ministero degli Affari esteri.

⁽³⁾ Le cinque fibre rimanenti sono di proprietà di Míla, la denunciante.

⁽⁴⁾ Le norme islandesi in materia di appalti pubblici sono definite nella legge n. 84/2007. Tale legge recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva UE sugli appalti pubblici, ovvero la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di fornitura e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114), inserita come punto 2 nell'allegato XVI all'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 68/2006 (GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22 e supplemento SEE n. 44 del 7.9.2006, pag. 18), entrata in vigore il 18.4.2007.

⁽⁵⁾ Progetto n. 14477: Fibre ottiche. Ministero degli Affari esteri, aprile 2008 (documento n. 669632).



- (9) Per quanto riguarda il canone di locazione, il bando di gara fissa un canone di locazione minimo di 19 000 000 ISK l'anno per ogni fibra al fine di garantire la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle fibre ottiche (¹). Il termine ultimo per la presentazione delle offerte e per l'apertura delle offerte era il 19 giugno 2008.
- (10) La valutazione delle offerte si basava sui criteri elencati di seguito:

Tabella 1

Criteri di aggiudicazione nell'ambito del bando di gara

Oggetto della valutazione	Punti percentuali
Incentivazione della concorrenza	40
Canone di locazione	15
Inizio dei servizi	10
Fornitura dei servizi	10
Numero di punti terminali di rete	15
Tariffa unica per tutto il paese	10

- (11) A seguito dell'invito a presentare proposte sono pervenute cinque offerte da quattro imprese indipendenti, sintetizzate nella sottostante tabella 2. Due delle offerte erano offerte alternative:

Tabella 2


Offerte ricevute nell'ambito del bando di gara

Nome della società	Prezzo di locazione offerto (ISK)	Criteri di aggiudicazione: punteggio complessivo ottenuto	
		Offerta principale	Offerta alternativa (¹)
Fjarski ehf.	20 000 000	92,18	
Vodafone	19 150 000	89,67	84,67
Hringiðan ehf.	24 006 900	88,60	
Gagnaveita Reykjavíkur	19 500 000		59,34

(¹) La proposta di Gagnaveita Reykjavíkur è stata classificata come offerta variante poiché non soddisfaceva il requisito del numero minimo di punti terminali di rete e del numero di comuni coperti. Anche una delle due offerte presentate da Vodafone è un'offerta variante, poiché non prevede l'applicazione della stessa tariffa in tutta l'Islanda da parte di Vodafone. Le altre voci elencate nelle offerte presentate da Vodafone sono identiche, tra cui il prezzo di locazione da versare allo Stato.

- (12) Le offerte ricevute sono state esaminate da Ríkiskaup, in seguito a una valutazione svolta dalla società di consulenza indipendente Mannvit. Secondo le informazioni fornite da Ríkiskaup e Mannvit, si è ritenuto che tutte e quattro le imprese che avevano presentato offerte fossero dotate della capacità tecnica necessaria per realizzare il progetto e avessero soddisfatto i requisiti generali indicati nel bando di gara riguardo alla situazione personale e finanziaria dei candidati al progetto. Tuttavia, Mannvit aveva espresso una riserva in merito alla proposta di Hringiðan. Secondo tale proposta, il progetto avrebbe dovuto essere realizzato da un'impresa che doveva essere fondata da Hringiðan. Mannvit non riteneva possibile valutare la capacità, sia finanziaria che tecnica, di tale impresa, che all'epoca non era stata costituita. Conformemente al bando di gara, l'offerta di Hringiðan ha potuto dunque essere esclusa. Mannvit aveva simulato l'effetto di un'esclusione dell'offerta di Hringiðan sull'esito della gara, ma non aveva riscontrato alcun impatto, in quanto l'offerta di Hringiðan non figurava fra le due migliori e di conseguenza non era stata comunque selezionata.

(¹) Punto 1.2.4 della descrizione del progetto n. 14477.



- (13) Come indicato nella tabella 2, le due società che hanno ottenuto il punteggio migliore in base ai criteri di aggiudicazione sono state Fjarski ehf. (92,18 punti) e Vodafone (89,67 punti). Sono state avviate negoziazioni con entrambe le società. A causa della crisi finanziaria in Islanda, che ha cominciato a manifestarsi nell'autunno del 2008, le negoziazioni hanno avuto luogo solo alla fine del 2009 e si sono concluse all'inizio del 2010. Fjarski ehf. ha tuttavia deciso di ritirarsi dal progetto. Di conseguenza, è stato negoziato un contratto di locazione con Vodafone per una sola delle due fibre ottiche.

2.2. CONTRATTO FRA L'AGENZIA ISLANDESE PER LA DIFESA E VODAFONE


- (14) Il contratto, stipulato il 1° febbraio 2010 tra Vodafone e l'Agenzia islandese per la difesa («Varnarmálastofniun»), prevede l'utilizzo di una delle otto fibre ottiche del cavo ottico lungo circa 1 850 km installato attorno all'Islanda. Il canone annuo di locazione è di 19 150 000 ISK (IVA esclusa), adeguato secondo l'indice dei costi immobiliari del giugno 2008. La durata del contratto è di dieci anni.
- (15) Il contratto precisa che la fibra in questione era stata registrata nell'inventario fisico della NATO. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 34/2008 sulla difesa, il locatario, a nome dello Stato e della NATO, aveva il diritto di stipulare un contratto di locazione per l'utilizzo di tali strutture. Tuttavia, alla luce degli impegni internazionali dell'Islanda, era necessario inserire una clausola che autorizzasse il locatario a rilevare le suddette strutture senza preavviso in tempo di guerra. L'articolo 8 del contratto contiene disposizioni in tal senso.
- (16) Il contratto ripete il disposto del bando secondo cui non è prevista l'assegnazione di strutture per le apparecchiature dell'aggiudicatario. Sarà responsabilità di quest'ultimo dotarsi delle strutture necessarie per le sue apparecchiature o di eventuali altre strutture indispensabili per poter utilizzare le fibre. L'aggiudicatario è pertanto responsabile di garantire l'accesso alle strutture e ai punti di assemblaggio in cui intende collegare le sue apparecchiature alla fibra. Qualora abbia la necessità di acquistare o affittare strutture per le sue apparecchiature, ulteriori connessioni o altro, l'aggiudicatario sosterrà i costi di tali spese. L'aggiudicatario ha la responsabilità di mantenere i contatti con i proprietari del cavo o delle strutture.

3. LA DENUNCIA

- (17) La denuncia presentata da Míla è relativa al contratto di cui sopra, stipulato sulla base del bando del 1° febbraio 2010 tra l'Agenzia islandese per la difesa e l'operatore di telecomunicazioni Vodafone. La denunciante sostiene che il contratto concesso comporta un aiuto di Stato sotto forma di un canone agevolato per l'utilizzo della fibra ottica a un livello significativamente inferiore a quello che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe ritenuto accettabile.
- (18) A sostegno di tale asserzione, Míla ha sostanzialmente presentato le seguenti argomentazioni ⁽¹⁾:
- all'epoca della gara Míla era l'unica parte operante nel mercato e pertanto era a priori nell'impossibilità di ottenere i 40 punti (su 100) attribuiti nell'ambito dei criteri di aggiudicazione, ossia i punti assegnati per l'incentivazione della concorrenza. Di conseguenza, il metodo di valutazione delle offerte presentate, sintetizzate nella tabella 1, escludeva di fatto Míla dalla procedura di aggiudicazione. Ciò nonostante, Míla non aveva alcun motivo economico per partecipare alla gara d'appalto, poiché le sue fibre erano già dotate di una capacità di trasmissione sufficiente. Pertanto non aveva presentato alcuna offerta,
 - i prezzi dei canoni di locazione offerti nel bando di gara erano inferiori a quelli che un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe ritenuto accettabili. In particolare, tali prezzi non comprendevano un congruo contributo per i costi fissi (ossia i costi di costruzione, rinnovo e deprezzamento del cavo) né una remunerazione adeguata del capitale investito per lo Stato islandese in qualità di proprietario delle fibre,
 - Míla ha stimato a oltre 85 milioni di ISK l'anno il prezzo di mercato del diritto di locazione, pari a un presunto importo totale dell'aiuto di 464,2 milioni di ISK per ciascuna delle due imprese nei vent'anni di vita stimati della fibra, sulla base di un canone di locazione di 19,15-20 milioni di ISK l'anno ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per una descrizione più dettagliata della denuncia, cfr. la decisione n. 299/14/COL.

⁽²⁾ La valutazione dell'importo dell'aiuto effettuata dalla denunciante si basa su una nota allegata alla denuncia, contenente i calcoli del valore della presunta sovvenzione eseguiti da Míla. I calcoli si basano sui costi sostenuti da Míla per la gestione delle fibre nello stesso cavo.



- (19) Con lettera del 19 settembre 2012, la denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni riguardo all'aiuto di Stato di cui avrebbe beneficiato Vodafone. Nella fattispecie la denunciante ha richiamato l'attenzione su una nuova tariffa della società *Orkufjarskipti* ⁽¹⁾ per la locazione di un cavo in fibra ottica ⁽²⁾. La tariffa specifica il canone di locazione mensile in ISK/chilometro per ogni fibra di un cavo ottico a sei fibre ⁽³⁾. Moltiplicando la tariffa per la lunghezza del cavo, pari a circa 1 850 km conformemente al contratto di locazione con Vodafone, la denunciante conclude che, in base alla tariffa, il canone di locazione per una fibra di tale lunghezza dovrebbe essere pari a 107 137 200 ISK l'anno.

4. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ISLANDESI RIGUARDO ALLA DENUNCIA


- (20) In risposta alla denuncia, le autorità islandesi hanno sostenuto che la locazione delle fibre ottiche della NATO non costituisce aiuto di Stato in quanto l'aggiudicazione dell'appalto non conferisce all'aggiudicatario un vantaggio economico che vada al di là delle condizioni di mercato, non comporta l'uso di risorse statali e non falsa né minaccia di falsare la concorrenza.
- (21) A tale proposito le autorità islandesi rimandano a una nota del ministero degli Affari esteri, datata 7 maggio 2008, riguardante la proposta di locazione delle fibre ottiche della NATO. La nota spiega, in termini generali, la procedura di gara proposta, tra cui le modalità del bando e i criteri di selezione degli aggiudicatari ammissibili fra gli offerenti. Gli obiettivi del progetto erano ridurre i costi di manutenzione e di gestione delle fibre ottiche della NATO, aumentare l'accesso del pubblico alla banda larga e stimolare la concorrenza nel settore della trasmissione dei dati sul mercato interno. Le autorità islandesi ritengono che la locazione delle due fibre non costituisca una misura di aiuto e rilevano inoltre che il progetto avrebbe favorito l'attuazione di politiche statali riguardanti i servizi di comunicazione elettronici e la società dell'informazione, rendendo altresì possibile la concorrenza tra infrastrutture sul mercato delle linee concesse in locazione in zone in cui all'epoca la concorrenza era inesistente. Ciò a sua volta avrebbe determinato una maggiore concorrenza nei mercati a valle, ad esempio nel mercato della connessione a banda larga ad alta velocità.
- (22) Alla luce dell'asserzione della denunciante, la quale aveva affermato che la fibra era di proprietà dello Stato islandese e che il canone di locazione avrebbe dovuto comprendere costi fissi connessi alla costruzione, al rinnovo e al deprezzamento dei cavi, le autorità islandesi hanno fornito chiarimenti sulla proprietà e sui costi di costruzione, rilevando che era stata la NATO e non lo Stato islandese a finanziare l'installazione del cavo. Inoltre, il cavo era stato registrato nell'inventario fisico dell'organizzazione e tre delle otto fibre erano destinate all'utilizzo connesso alle operazioni delle forze americane in Islanda. Dopo la partenza delle forze americane dall'Islanda nel 2006 e nel 2007, lo Stato islandese ha rilevato la gestione delle tre fibre, in qualità di cosiddetta «nazione ospitante, nazione utilizzatrice», sulla base di un accordo scritto con la NATO. Anche se lo Stato ha assunto la gestione operativa delle fibre, queste ultime restano soggette a una serie di diritti di esclusività della NATO. Lo Stato islandese non è proprietario delle tre fibre. Finché l'accordo di difesa tra Islanda e Stati Uniti rimarrà in vigore, le tre fibre saranno di proprietà della NATO, la quale ha diritti di priorità sull'utilizzo delle fibre. Tutti i redditi di locazione derivanti dalle fibre possono essere utilizzati solo per la gestione e la manutenzione dei beni della NATO ⁽⁴⁾. In particolare questo significa che tutte le entrate eccedenti tali costi non possono essere trattenute dall'Islanda, ma devono essere trasferite alla NATO.
- (23) La NATO ha inizialmente investito nell'installazione del cavo in fibra ottica, di cui ha sostenuto i costi. La manutenzione e la gestione delle fibre rientrano fra gli obblighi di cui l'Islanda deve farsi carico in qualità di membro della NATO e non sono facoltative. Le autorità islandesi ritengono che la denunciante non sia nel giusto quando sostiene che due delle fibre erano utilizzate attivamente per il sistema IADS e che, di conseguenza, lo Stato doveva investire 250 milioni di ISK per mettere gratuitamente a disposizione dell'aggiudicatario una delle fibre. Inizialmente l'intenzione era quella di assegnare in locazione due fibre. La valutazione dei costi per rendere entrambe le fibre gratuite per uso commerciale era di 20-65 milioni di ISK. Poiché uno dei due aggiudicatari ha ritirato la propria offerta, solo una fibra ha dovuto essere messa gratuitamente a disposizione. Il costo era

⁽¹⁾ Orkufjarskiptin è di proprietà comune di Landsvirkjun (l'Azienda elettrica nazionale) e di Landsnet (gestore della rete elettrica islandese). Orkufjarskipti si occupa della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura di telecomunicazioni in Islanda per conto dei suoi proprietari.

⁽²⁾ Secondo la denunciante, la tariffa è entrata in vigore il 1° agosto 2012, dopo essere stata esaminata e accettata dall'Autorità islandese delle poste e telecomunicazioni sulla scorta di una procedura di regolamentazione. Accettando la tariffa, l'Autorità islandese delle poste e telecomunicazioni ha convenuto che la tariffa si basa su un'analisi dei costi.

⁽³⁾ Il canone mensile per chilometro varia da 4 826 ISK per la fibra 1 a 7 507 ISK per la fibra 6.

⁽⁴⁾ E-mail: del ministero degli Affari esteri all'Autorità di vigilanza EFTA del 16 novembre 2012. Per una descrizione più dettagliata di tali accordi, cfr. la decisione n. 299/14/COL.



pertanto di gran lunga inferiore a quello previsto in origine e decisamente più basso rispetto al canone di locazione pagato da Vodafone per la fibra. Si ricorda che, conformemente al punto 1.2.4 del bando di gara dell'aprile 2008, i costi a carico dello Stato islandese per la gestione e la manutenzione di ciascuna delle due fibre da assegnare in locazione erano stimati a circa 19 000 000 ISK l'anno ⁽¹⁾.

- (24) A parere delle autorità islandesi, a seguito dell'esito positivo della gara d'appalto, la misura non comporta alcun tipo di finanziamento statale. Anzi, la locazione di fibre alla cui manutenzione lo Stato avrebbe altrimenti dovuto continuare a provvedere tramite risorse statali costituisce una fonte di reddito per lo Stato. Inoltre, le autorità islandesi sottolineano che le restrizioni derivanti dalla proprietà della NATO e dai diritti di priorità della NATO sull'utilizzo delle fibre in tempo di guerra indicano che il prezzo avrebbe potuto essere inferiore a quello esistente in assenza di tale restrizione. Questo fattore avrebbe potuto ledere gli interessi di tutti gli offerenti in ugual misura, e il prezzo di mercato doveva adeguarsi a tale circostanza ⁽²⁾.
- (25) Le autorità islandesi erano del parere che né l'applicazione del criterio di aggiudicazione relativo all'incentivazione della concorrenza né la presunta effettiva esclusione di un'impresa detentrica di una posizione di monopolio sul mercato permettessero, di per sé, di concludere che la misura falsa la concorrenza o conferisce un vantaggio a un'impresa. Secondo le autorità islandesi, il governo era pienamente autorizzato a utilizzare criteri multipli di aggiudicazione. Inoltre, i criteri erano legittimi e perseguivano obiettivi importanti volti a migliorare la concorrenza e a garantire buoni servizi ai cittadini.
- (26) Infine, le autorità islandesi hanno affermato che, qualora sia ritenuta aiuto di Stato dall'Autorità, la misura potrebbe essere considerata compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, a fronte degli obiettivi della stessa, tra cui quello di aumentare l'accesso del pubblico alla banda larga nelle zone assistite. A tale proposito, le autorità islandesi hanno inoltre invitato l'Autorità a valutare se si debba ritenere che tale aiuto costituisca il finanziamento di un servizio di interesse economico generale («SIEG»), di cui al capitolo 2.2.2 degli Orientamenti dell'Autorità sulle reti a banda larga ⁽³⁾.

5. DECISIONE N. 410/12/COL E SENTENZA DELLA CORTE EFTA NELLA CAUSA E-1/13


- (27) Il 21 novembre 2012 l'Autorità ha adottato la decisione n. 410/12/COL nella quale è giunta alla conclusione che la misura non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'Autorità ha ritenuto che la locazione per l'utilizzo e la gestione della fibra ottica non costituisca aiuto di Stato poiché, essendo stato definito attraverso una procedura di gara aperta in grado di garantire l'applicazione di condizioni di mercato, il contratto di locazione non ha conferito un vantaggio economico a Vodafone.
- (28) Il 27 gennaio 2014 la Corte EFTA ha annullato la decisione n. 410/12/COL dell'Autorità. La Corte ha concluso che l'Autorità avrebbe dovuto avviare un procedimento di indagine formale, in quanto l'Autorità aveva a sua disposizione informazioni e prove che avrebbero oggettivamente dovuto suscitare dubbi o sollevare serie perplessità riguardo all'eventualità che il contratto di locazione conferisse un vantaggio economico a Vodafone ⁽⁴⁾.
- (29) A parere della Corte, l'Autorità avrebbe dovuto domandarsi se il prezzo convenuto nel quadro della procedura di gara corrispondesse a un vero prezzo di mercato per la locazione del bene in questione. In particolare, la Corte ha ritenuto che i criteri di aggiudicazione utilizzati nel bando di gara non corrispondessero a ciò che un investitore privato avrebbe considerato pertinente nell'ambito dell'appalto di un contratto di locazione, aggiungendo che era evidente che l'Autorità non aveva valutato tutte le circostanze e le conseguenze dell'applicabilità del criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato. I criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo sembravano riflettere considerazioni di interesse pubblico o di regolamentazione che un investitore privato non riterrebbe pertinenti. La procedura di gara non aveva utilizzato il canone di locazione come unico o principale criterio di aggiudicazione. A parere della Corte EFTA, inoltre, l'Autorità non aveva considerato la probabilità che la NATO si avvallesse dei suoi diritti di priorità per utilizzare la fibra e del suo diritto di revoca.

⁽¹⁾ Il servizio di manutenzione per cui lo Stato islandese si è impegnato a sostenere le spese garantisce l'operatività della fibra in ogni momento, ossia comprende tutte le attività di monitoraggio e test, le riparazioni e il supporto tecnico. Tuttavia, tale impegno non include le riparazioni del cavo di maggiore entità. La NATO chiede il versamento del rispettivo contributo (3/8) alle spese caso per caso, qualora insorga la necessità di sostenerle.

⁽²⁾ Osservazioni scritte del governo islandese del 2 luglio 2013 nella causa E-1/13, *Míla ehf./Autorità di vigilanza EFTA*, pag. 7.

⁽³⁾ Il riferimento è agli Orientamenti dell'Autorità sulle reti a banda larga in vigore all'epoca della presentazione della denuncia. Con decisione n. 73/13/COL del 20 febbraio 2013 (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 49 e supplemento SEE n. 27 dell'8.5.2014, pag. 1), l'Autorità ha adottato nuovi orientamenti sulle reti a banda larga disponibili al seguente indirizzo: <http://www.eftasur.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/>

⁽⁴⁾ Causa E-1/13, *Míla ehf./Autorità di vigilanza EFTA*, Raccolta Corte EFTA 2014, pag. 4, punto 101.



- (30) Sulla base, fra l'altro, delle precedenti osservazioni, la Corte ha concluso che esistevano prove oggettive e concordanti del fatto che l'Autorità non aveva valutato in maniera completa e sufficiente se il contratto di locazione costituisca un aiuto di Stato e, in tal caso, se la misura fosse compatibile con l'accordo SEE.

6. DECISIONE N. 299/12/COL DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (31) Il 16 luglio 2014 l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale sul potenziale aiuto di Stato concesso attraverso la locazione della fibra ottica della NATO. Nella sua decisione l'Autorità ha dichiarato, sulla base delle informazioni presentate dalla denunciante e dalle autorità islandesi, di non poter escludere la possibilità che il contratto concluso il 1° febbraio 2010 tra l'Agenzia islandese per la difesa e Vodafone Islanda costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'Autorità ha altresì dichiarato, sulla base delle informazioni disponibili, di nutrire inoltre dubbi riguardo alla compatibilità del potenziale aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE.

7. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ISLANDESI SULLA DECISIONE DI AVVIO ⁽¹⁾

- (32) Nella loro risposta alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, le autorità islandesi sostengono che il caso riguarda l'apertura di un settore in precedenza monopolizzato da un'impresa di Stato e successivamente, dopo la privatizzazione e la vendita, da Míla. Nessun concorrente di Míla avrebbe potuto realisticamente riprodurre la rete e l'infrastruttura necessarie, ossia la fibra ottica. Il settore è estremamente importante per i cittadini e per il loro accesso alle informazioni. Oggetto del caso sono anche l'accesso e la fornitura di servizi nelle zone rurali e scarsamente popolate dell'Islanda. L'unicità del caso riguarda le complesse questioni legate alla proprietà nonché la pertinenza delle restrizioni derivanti dal ruolo svolto dalla fibra nel meccanismo di difesa e nella gestione delle crisi dell'Islanda e di altri membri della NATO.
- (33) L'obiettivo principale delle misure delle autorità islandesi era limitare la spesa pubblica relativa alla gestione della fibra. Per il resto, tutte le iniziative intraprese erano volte a contribuire all'aumento della concorrenza nel settore. Le misure si sono rivelate efficaci e i cittadini, al pari degli enti pubblici e privati che dipendono ampiamente dalle telecomunicazioni in tutto il paese, godono ora di una maggiore concorrenza e di servizi migliori. Sono state introdotte alcune limitazioni volte a promuovere la concorrenza su un piano di parità, tutte con l'obiettivo ultimo di garantire che i cittadini possano beneficiare di servizi quanto più efficaci e convenienti possibile.
- (34) Le autorità islandesi ribadiscono il parere espresso in precedenza, ossia che la misura non costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, avanzando inoltre le seguenti argomentazioni.

Risorse statali, effetti della proprietà del cavo e implicazioni in termini di vantaggi

- (35) L'Islanda non mette in dubbio che si possa ritenere che le risorse statali siano trasferite con mezzi diversi dalla distribuzione diretta di fondi statali da parte dello Stato stesso ad altri enti ma sottolinea che, per giungere a tale conclusione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso.
- (36) Al riguardo, le autorità islandesi chiedono all'Autorità di tenere presente in particolare che la «risorsa» (ossia la fibra) non è di proprietà dello Stato islandese o dei suoi enti. La risorsa è stata finanziata e realizzata da terzi, ovvero dalla NATO, che ne è il proprietario permanente. Gli accordi tra la NATO e le autorità islandesi si basano sul principio «nessuna spesa, nessun guadagno». Questo significa che tutti i proventi derivanti dalla locazione della fibra saranno utilizzati innanzitutto per pagare i costi di gestione e le riparazioni di minore entità. L'articolo 16 della legge islandese n. 34/2008 sulla difesa rispecchia il suddetto accordo e spiega altresì che tutti i beni rientranti in tale categoria sono soggetti alle norme di sicurezza e ai diritti di priorità della NATO. Inoltre, se le entrate sono superiori alle spese, l'importo rimanente deve essere restituito al proprietario della fibra, ovvero la NATO. Se le spese sono superiori alle entrate, oppure in caso di grosse riparazioni o di sostituzioni dovute a eventi di forza maggiore, non è responsabilità delle autorità islandesi sostenere i costi pertinenti. Il costo delle

⁽¹⁾ Le osservazioni delle autorità islandesi sintetizzate in questa sezione figurano nei documenti nn. 722921-722923, 744468-744471 e 753302-753303.



riparazioni del cavo è invece suddiviso fra i proprietari delle fibre in base al rispettivo numero di fibre, ovvero Míla (5/8) e NATO (3/8). Di conseguenza, al caso di specie non è direttamente applicabile il criterio del venditore privato, in quanto le autorità islandesi non hanno alcun interesse economico a ricavare un reddito di locazione superiore ai costi di gestione e manutenzione della fibra.

- (37) I documenti del bando di gara stipulano che l'accesso alla fibra dipendeva da varie altre questioni, non solo dalla locazione e dal prezzo di locazione. Conformemente alla clausola 2.3 spettava all'aggiudicatario dotarsi delle strutture e dei punti di assemblaggio necessari per collegare le sue apparecchiature alla fibra. Lo Stato islandese non garantiva nemmeno che l'aggiudicatario avrebbe avuto accesso a tali strutture. Inoltre, la clausola 2.7 stipulava che, in linea di principio, l'aggiudicatario avrebbe restituito la fibra nelle stesse condizioni in cui l'aveva ricevuta; tuttavia, nel caso in cui l'aggiudicatario vi avesse apportato modifiche, i locatari ne sarebbero entrati gratuitamente in possesso al termine del periodo contrattuale. L'accesso alla fibra doveva essere negoziato con Míla, che era proprietaria delle strutture necessarie per la gestione della fibra. Alla fine, l'Amministrazione islandese delle poste e telecomunicazioni («PTA») aveva emesso due sentenze in cui ingiungeva a Míla, in qualità di operatore dominante sul mercato, di concedere a Vodafone l'accesso ai punti di connessione a una cifra ragionevole.
- (38) Le autorità islandesi forniscono prove presentate da Vodafone riguardo ai costi aggiuntivi sostenuti da quest'ultima per ottenere l'accesso alla fibra ⁽¹⁾. I costi di investimento di cui Vodafone si è fatta carico per le apparecchiature, le dorsali in fibra ottica e il pagamento dei canoni iniziali a Míla sono pari a 130 milioni di ISK. Vi sono poi i canoni annuali di licenza per le apparecchiature, il cui importo è di 7,5 milioni di ISK. Tale spesa va ad aggiungersi al canone di locazione annuale di 19,15 milioni di ISK, che è collegato a un indice dei prezzi. Inoltre, Vodafone paga alla Guardia costiera islandese («LHG») un canone mensile di 15 000 ISK per ogni punto di connessione in più oltre a quelli contemplati nell'accordo con la LHG.
- (39) Questo dimostra che, nel caso di specie, le «risorse» non sono di proprietà dello Stato, che le entrate finanziarie derivanti dalla locazione sono condivise con l'effettivo proprietario conformemente al principio «nessuna spesa, nessun guadagno» e che le autorità islandesi non erano autorizzate a concedere ai potenziali investitori il pieno accesso alla fibra. Si tratta di fatti importanti, innanzitutto ai fini della valutazione dell'effettivo trasferimento delle risorse statali, in secondo luogo per quanto riguarda l'analisi della procedura di aggiudicazione dell'appalto e, in terzo luogo, poiché incidono sui fattori commerciali che determinano il prezzo di locazione adeguato. Infine, i fatti dimostrano che il confronto tra un ipotetico operatore commerciale sul mercato e lo Stato è pressoché impossibile, poiché nessun partecipante al mercato avrebbe potuto trovarsi in una situazione analoga. Le restrizioni della NATO discusse di seguito e la complessità della questione legata alla proprietà e alla ripartizione dei ricavi sarebbero del tutto estranee a un normale operatore di mercato.

Le restrizioni e le probabilità di esercizio della NATO

- (40) Le autorità islandesi sostengono che la probabilità che la NATO si avvalga del diritto di utilizzare la fibra o del diritto di revoca potrebbe variare durante il periodo di titolarità del contratto di locazione ed esula dal controllo dell'Islanda e della NATO stessa. Per loro natura, tuttavia, le restrizioni della NATO hanno un considerevole impatto negativo sull'utilizzo della fibra a fini commerciali. L'impatto sul prezzo di mercato del canone di locazione è negativo e le autorità islandesi stimano al 15-25 % l'effetto negativo sul prezzo. Le fibre gestite da Míla, invece, non sono soggette a simili restrizioni.

La procedura di gara

- (41) A parere delle autorità islandesi, la procedura di gara del 2008 ha rappresentato un metodo adeguato per garantire l'applicazione di un prezzo di mercato. In particolare, alla luce dell'assetto proprietario della struttura, delle restrizioni relative alla funzione di difesa della NATO e della natura del bene in questione, nessun investitore privato, dovendo tenere conto di tutti questi fattori, avrebbe preso in considerazione una procedura il cui solo criterio di aggiudicazione fosse stato il prezzo di locazione.
- (42) Le autorità islandesi sostengono che i sei differenti criteri di aggiudicazione dell'appalto sono pienamente giustificati e non condividono il parere espresso dall'Autorità nella sua decisione di avvio, secondo cui il criterio dell'incentivazione della concorrenza potrebbe svantaggiare l'operatore storico. In particolare, esse rilevano che Míla non aveva alcun interesse commerciale nella fibra della NATO. Di conseguenza, qualsivoglia argomentazione secondo cui Míla avrebbe ipoteticamente potuto presentare un'offerta superiore non deve essere presa in considerazione. Nessuna offerta commerciale presentata da Míla sarebbe stata in buona fede. Le autorità islandesi affermano che avrebbero avuto il diritto di escludere tale offerta alla luce della sentenza pronunciata nella causa T-244/08, *Konsum Nord/Commissione* ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Lettera dello studio legale Advel del 6 febbraio 2015 allo studio legale Landslög (documento n. 744468).

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2011, *Konsum Nord ekonomisk förening/Commissione*, T-244/08, ECLI:EU:T:2011:732.




- (43) Le autorità islandesi contestano il parere espresso dalla denunciante secondo cui la fissazione di un prezzo minimo nel bando aveva scoraggiato la concorrenza sui prezzi fra gli offerenti. Il criterio di un prezzo minimo non limita la concorrenza sui prezzi. Gli offerenti avrebbero potuto rilanciare al rialzo nella misura da essi ritenuta quanto più commercialmente praticabile. L'eliminazione del prezzo minimo avrebbe potuto solo incoraggiare offerte inferiori a quelle effettivamente ottenute nel corso della procedura, mentre per la gamma dei prezzi si sarebbe registrato esclusivamente un aumento verso il basso. Il fatto che la maggior parte delle offerte rientrasse in una gamma ristretta di prezzi non può che indicare la riluttanza del mercato a superare il prezzo minimo per ragioni commerciali.
- (44) Le autorità islandesi sottolineano che il bando di gara conteneva di fatto non solo una, ma due distinte componenti del prezzo. Oltre al canone di locazione, gli offerenti erano in competizione anche sul numero di punti terminali di rete che si impegnavano a installare. Ognuno di questi punti terminali richiede investimenti considerevoli che non saranno recuperati dall'aggiudicatario alla fine della locazione, ma che faranno invece aumentare il valore della fibra di proprietà della NATO.

La perizia degli esperti di Mannvit

- (45) Conformemente al punto 87 della decisione di avvio n. 410/12/COL dell'Autorità, le autorità islandesi erano tenute a presentare una perizia di esperti indipendenti sul prezzo di mercato del canone di locazione. Secondo l'interpretazione iniziale delle autorità islandesi, tale richiesta era subordinata alla loro ritrattazione delle argomentazioni in merito alla procedura di gara e all'adeguatezza del parametro costituito dall'effettivo canone di locazione per il prezzo di mercato in questione. Poiché avevano ritenuto che tali argomentazioni fossero state accolte, le autorità islandesi non hanno incluso alcuno studio di valutazione nelle osservazioni iniziali da esse preparate. Tuttavia, in risposta alle osservazioni dei terzi interessati e in particolare alle argomentazioni addotte da Míla riguardo al presunto valore di mercato del diritto di locazione in questione, le autorità islandesi hanno richiesto e fornito uno studio di valutazione realizzato dalla società esperta in consulenza Mannvit ⁽¹⁾. Mannvit è una società di consulenza internazionale nei settori dell'ingegneria, dei servizi tecnici e dell'innovazione, e aveva già fornito consulenza alle autorità islandesi in merito alla procedura di gara nel caso di specie.
- (46) Come punto di partenza, Mannvit confronta la fibra della NATO presa in locazione da Vodafone con l'offerta per il prodotto (linee principali affittate) indicata da Míla nella sua denuncia (per il calcolo più recente, cfr. il considerando 56). Mannvit illustra una serie di differenze rilevanti:
- la tariffa regolamentata di Míla per i servizi di linee in fibra ottica concesse in locazione si applica esclusivamente ai servizi tra i punti terminali esistenti e le apparecchiature di trasmissione esistenti. La fibra presa in locazione da Vodafone, tuttavia, richiedeva l'installazione di apparecchiature di trasmissione in 30 punti. Mannvit stima il costo medio per l'installazione di tali apparecchiature a 4 milioni di ISK per ciascun punto di connessione, con un deprezzamento del 15 % l'anno, una spesa aziendale stimata («Opex») pari al 20 % della spesa in conto capitale («Capex») e un costo medio ponderato del capitale («WACC») pari all'8,5 % del Capex ⁽²⁾. Complessivamente, Mannvit calcola un costo annuale di 52 milioni di ISK per gli investimenti necessari affinché il prezzo di locazione pagato da Vodafone sia paragonabile all'offerta presentata da Míla,
 - il calcolo di Míla si basa sull'effettiva lunghezza della fibra della NATO, pari a 1 850 km. Tuttavia, Míla calcola la propria offerta su una base da punto a punto, ossia come linee dirette tra i punti terminali pertinenti. Se applicato ai punti terminali esistenti sulla fibra della NATO all'epoca dell'operazione, questo metodo da punto a punto dà come risultato una lunghezza di soli 1 283 km,
 - il calcolo di Míla presuppone uno sconto del 15 %, ovvero il massimo che Míla possa concedere nell'ambito della sua offerta regolamentata per un contratto della durata di tre anni. All'epoca del contratto di locazione, tuttavia, Míla offriva uno sconto del 25 % ai clienti che affittavano una lunghezza di fibra analoga. La durata di 10 anni, inoltre, dovrebbe comportare uno sconto superiore al 15 %, che si applica a un contratto triennale. Mannvit presuppone pertanto uno sconto del 25 %,
 - Mannvit si chiede inoltre se l'attuale tariffa regolamentata di Míla (7 609 ISK per km/mese, entrata in vigore il 1° agosto 2011) sia un parametro adeguato per determinare il prezzo di mercato. La tariffa regolamentata è fissata dall'Amministrazione islandese delle poste e telecomunicazioni («PTA») sulla base di un'analisi dei costi storici dell'intera rete in fibra di Míla, che ha preso in considerazione tutti i pertinenti punti terminali di Míla, la spesa aziendale sostenuta da Míla in ciascuno di questi punti, il tasso di utilizzo generale di Míla ecc. Alcuni di questi fattori di costo non si applicano alla fibra della NATO in esame, che è molto più semplice e ha un minor numero di punti di connessione. La tariffa di Míla è pertanto basata sui costi ed è pertinente solo per la situazione di Míla, che è molto diversa da quella degli altri operatori di mercato. Mannvit rileva altresì che, fuorché in casi eccezionali, all'epoca della gara ai partecipanti al mercato non era stata data l'opportunità di

⁽¹⁾ Documento n. 753303.

⁽²⁾ Per la definizione di questi valori, Mannvit fa riferimento in particolare all'analisi dei costi contenuta nella decisione n. 14/2011 della PTA, disponibile (in islandese) al seguente indirizzo: http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulinur.pdf



prendere in locazione fibre ottiche da Míla. A coloro che ne avevano fatto richiesta era stato semplicemente detto che non erano disponibili fibre ottiche. Di conseguenza, non è appropriato considerare prezzi di mercato i prezzi di Míla. Mannvit propone quindi di utilizzare invece la tariffa all'ingrosso più recente (5 020 ISK per km/mese, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) di un altro operatore, *Orkufjarskipti*, come base per il calcolo del prezzo di mercato. Anche tale operatore offre uno sconto del 15 % per i contratti triennali,

— sia la stima del prezzo fornita da Míla che la tariffa di *Orkufjarskipti* sopraindicata si riferiscono ai prezzi odierni. Per essere significative, le stime devono essere confrontate con il canone di locazione pagato oggiogiorno da Vodafone, che è pari a 28 milioni di ISK l'anno.

- (47) Come punto di partenza Mannvit calcola pertanto che un canone di affitto di mercato per la fibra della NATO (prima degli investimenti) debba essere calcolato sulla base della distanza da punto a punto di 1 283 km e della tariffa di *Orkufjarskipti* di 5 020 ISK per km/mese con uno sconto del 25 %, ottenendo un valore di 57 965 940 ISK l'anno.
- (48) Per confrontare il suddetto valore con il canone di locazione pagato da Vodafone, occorre tenere presente che quest'ultima doveva affrontare una serie di costi per rendere operativa la fibra e ottemperare agli obblighi previsti dal contratto di locazione. Mannvit stima che tali costi siano pari a 52 milioni di ISK l'anno. Aggiungendo questo importo al prezzo di locazione pagato da Vodafone, che attualmente è di 28 milioni di ISK l'anno, si raggiunge un totale di 80 milioni di ISK l'anno, una cifra nettamente superiore al prezzo di circa 58 milioni di ISK stimato sulla base della tariffa di *Orkufjarskipti*. Mannvit conclude pertanto che il canone per la locazione della fibra della NATO sia di fatto superiore al valore di mercato.
- (49) Mannvit non ha valutato l'impatto sul valore di mercato delle restrizioni derivanti dal ruolo svolto dalla fibra nel meccanismo di difesa e nella gestione delle crisi dell'Islanda e di altri membri della NATO. Tuttavia, le autorità islandesi stimano che tali restrizioni potrebbero avere avuto un effetto negativo sul prezzo del 15-25 %.

Compatibilità dell'aiuto potenziale


- (50) Le autorità islandesi affermano che, qualora la misura sia ritenuta aiuto di Stato, tale aiuto dovrebbe essere considerato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE in riferimento all'articolo 59, paragrafo 2, e/o all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).
- (51) In precedenti occasioni le autorità islandesi hanno segnalato che si potrebbe ritenere che la misura costituisca il finanziamento di un SIEG, in linea con i principi enunciati al capitolo 2.2.2 degli Orientamenti dell'Autorità sulle reti a banda larga, applicabili all'epoca in cui la misura era stata valutata.
- (52) Le autorità islandesi sostengono altresì che, in alternativa, la misura potrebbe essere dichiarata compatibile sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. Esse osservano di avere in precedenza dimostrato che gli obiettivi della misura, tra cui quello di aumentare l'accesso del pubblico alla banda larga nelle zone assistite, sono di interesse comune e propongono di applicare i principi degli orientamenti sulle reti a banda larga attualmente in vigore alla misura in questione, sostenendo che quest'ultima soddisfa le condizioni sostanziali di compatibilità.

8. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE SULLA DECISIONE DI AVVIO

8.1. MÍLA (*)

- (53) Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio Míla ribadisce e approfondisce le affermazioni già formulate nella denuncia e nella sua domanda dinanzi alla Corte EFTA.
- (54) Per quanto riguarda la questione delle risorse statali e della proprietà della fibra, Míla sostiene in linea di principio che il proprietario è il governo islandese. A sostegno di tale asserzione, Míla fa innanzitutto riferimento a una relazione elaborata da una commissione speciale per la privatizzazione dell'operatore di telecomunicazioni *Landssími Íslands hf.* (successivamente *Síminn hf.* e *Míla ehf.*) di proprietà dello Stato dal 2001. In secondo luogo, Míla fa riferimento a un accordo tra il governo islandese e *Síminn hf.*, datato 27 marzo 2001, riguardante la proprietà, la gestione e la manutenzione delle fibre. Míla ritiene che entrambi i documenti confermino che le fibre sono di proprietà del governo islandese. Tuttavia, Míla afferma altresì che, indipendentemente dal fatto che la fibra sia di proprietà formale del governo islandese o della NATO, l'aiuto era stato concesso mediante risorse statali.

(*) Le osservazioni di Míla sintetizzate in questa sezione figurano nel documento n. 729699.



- (55) Míla sostiene che l'appalto per la locazione delle fibre non è stato aggiudicato ad un prezzo di mercato, permettendo a Vodafone di pagare un prezzo di locazione inferiore a quello che ritiene sia il valore di mercato; di conseguenza, Vodafone beneficia di un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Pertanto, il contratto con Vodafone comporta un aiuto di Stato.
- (56) Míla fornisce inoltre una stima aggiornata del prezzo di mercato della fibra della NATO. In base alla tariffa regolamentata (in vigore dal 1° agosto 2011) di 7 609 ISK per km/mese per l'accesso a una sola fibra e a uno sconto del 15 % per un contratto di durata triennale, il prezzo di mercato per una fibra lunga 1 850 km dovrebbe essere pari a 143 589 600 ISK l'anno.
- (57) Per quanto riguarda la questione della compatibilità, Míla sostiene che l'Autorità dovrebbe giungere alla conclusione che la misura non soddisfa i pertinenti criteri indicati negli orientamenti sulle reti a banda larga e pertanto non è compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.
- (58) Quanto alla possibile compatibilità della misura ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE come compensazione per un servizio di interesse economico generale, Míla sostiene che gli Stati EFTA non possono imporre specifici obblighi di servizio pubblico per i servizi già forniti da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Poiché Míla forniva lo stesso servizio di fibra ottica in Islanda già da prima della stipula del contratto con Vodafone, l'Autorità dovrebbe concludere che la misura del governo islandese possa non essere definita come SIEG. Di conseguenza, nel caso di specie non è possibile fornire un aiuto di Stato facendo riferimento all'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

8.2. VODAFONE (1)


- (59) Vodafone è sostanzialmente del parere che il suo contratto con le autorità islandesi non costituisca un aiuto di Stato. In ogni caso, il contratto sarebbe conforme ai principi formulati nella sentenza *Altmark* in materia di SIEG. In secondo luogo, Vodafone afferma che, qualora nel caso di specie si individuasse un elemento di aiuto, sarebbe applicabile la deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.
- (60) Per quanto riguarda la compatibilità, Vodafone ritiene che gli orientamenti sulle reti a banda larga siano pertinenti ai fini della valutazione della misura in questione. Vodafone sottolinea che la presenza di un operatore di rete in una determinata zona non implica necessariamente che non esistano fallimenti del mercato o problemi di coesione. Al contrario, la posizione di monopolio di Míla sul mercato pertinente ha pregiudicato sia la qualità del servizio che il prezzo al quale i servizi sono offerti ai cittadini. Le prospettive che un'infrastruttura alternativa fosse realizzata da terzi erano limitate se non nulle. La locazione del cavo in fibra ottica della NATO era pertanto particolarmente idonea a rimediare all'assenza di concorrenza sulle infrastrutture e a ridurre gli attuali problemi derivanti dalla posizione di monopolio di Míla.
- (61) La precedente applicazione delle misure normative non era riuscita a garantire parità di condizioni sul mercato. Di conseguenza, la concorrenza sul mercato era rimasta inefficace. Si osserva in particolare che Míla era riuscita a impedire l'ingresso di Vodafone nel pertinente mercato negando l'accesso alle strutture essenziali.
- (62) La conclusione del contratto controverso ha determinato un considerevole miglioramento della concorrenza, principalmente nelle zone rurali, aumentando così il benessere dei consumatori. A titolo di esempio, nel comune di *Örnefjasveit* Vodafone è riuscita a fornire connessioni Internet in una zona isolata e rurale in cui la denunciante aveva precedentemente comunicato che non avrebbe offerto tali servizi.
- (63) Il contratto di locazione è stato un elemento essenziale che ha permesso a Vodafone di realizzare e iniziare a fornire servizi in tale zona. Míla aveva fatto ricorso a tattiche dilatorie negando a Vodafone l'accesso alle strutture di ubicazione. Vodafone ha dovuto chiedere all'Amministrazione islandese delle poste e telecomunicazioni di emettere una decisione formale sulla questione dell'accesso, che è stata pubblicata il 1° novembre 2010. A seguito del contratto di locazione controverso, Vodafone è riuscita ad aumentare le offerte all'ingrosso e ad includere oltre 30 servizi differenti.

8.3. PRIVATO CITTADINO (2)

- (64) Le osservazioni presentate da un privato cittadino testimoniano la sua esperienza durante il lavoro svolto per introdurre le infrastrutture a banda larga in fibra ottica in tre comuni isolati e di piccole dimensioni: *Örnefjasveit*,

(1) Le osservazioni di Vodafone sintetizzate in questa sezione figurano nel documento n. 723556.

(2) Le osservazioni sintetizzate in questa sezione figurano nel documento n. 729917.



Kirkjubæjarklaustri e *Mýrdal*. Tutti e tre i sistemi sono collegati alla gestione del cavo in fibra ottica di Vodafone. Quando è stata avanzata la richiesta di fornire i servizi agli abitanti e alle imprese dei suddetti comuni, solo Vodafone era disposta a impegnarsi per soddisfarla. Gli altri operatori non hanno risposto alla richiesta degli abitanti. Dopo che la banda larga è diventata realtà a *Öræfasveit*, altri due comuni, *Skeiða- og gnúhverjahreppur* e *Hvalfjarðarstrandarhreppur*, hanno deciso di investire nella posa di un cavo in fibra ottica di cui potessero beneficiare tutti gli abitanti. Il privato cittadino è del parere che, senza la locazione a Vodafone della fibra ottica della NATO, si sarebbero registrati molto meno progressi nella fornitura di servizi di telecomunicazione nelle regioni isolate dell'Islanda.

II. VALUTAZIONE

1. LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

1.1. INTRODUZIONE

- (65) Nelle sezioni che seguono, l'Autorità valuterà se il contratto fra l'Agenzia islandese per la difesa e Vodafone per la locazione da parte di quest'ultima di una fibra ottica precedentemente gestita dalla NATO costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (66) Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura (i) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; (ii) conferisce un vantaggio economico a un'impresa; (iii) è selettiva e (iv) minaccia di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti.

1.2. RISORSE STATALI

- (67) Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, costituisce aiuto di Stato una misura concessa dallo Stato o mediante risorse statali.
- (68) Míla sostiene in linea di principio che la fibra è di proprietà del governo islandese. Tuttavia, Míla afferma altresì che, indipendentemente dal fatto che la fibra sia di proprietà formale del governo islandese o della NATO, l'aiuto è stato concesso mediante risorse statali.
- (69) Le autorità islandesi hanno chiarito che la proprietà delle fibre è della NATO, cfr. le precedenti sezioni I.4 e I.7. La risorsa (ossia le tre fibre) non è di proprietà dello Stato islandese o dei suoi enti. La risorsa è stata finanziata e realizzata dalla NATO, che ne è il proprietario permanente. Gli accordi tra la NATO e le autorità islandesi si basano sul principio «nessuna spesa, nessun guadagno», come confermato dagli articoli 5, 15 e 16 della legge islandese n. 34/2008 sulla difesa. Ciò nonostante, il governo islandese gode di un ampio diritto di utilizzo e di altri diritti di sfruttamento, tra cui il diritto di dare in locazione le fibre e di utilizzare i proventi per la loro manutenzione e altri costi di esercizio⁽¹⁾. Tale diritto di utilizzo è tuttavia soggetto alle norme di sicurezza e ai diritti di priorità della NATO. Inoltre, la NATO riceve tutti i ricavi eccedenti i costi di gestione delle fibre. La NATO sosterrà altresì le spese per tutte le grosse riparazioni o per le sostituzioni dovute a eventi di forza maggiore⁽²⁾.
- (70) Per quanto riguarda l'affermazione delle autorità islandesi, l'Autorità ritiene che la fibra in questione non sia di proprietà dello Stato islandese. Tuttavia, la questione della proprietà della fibra non è decisiva ai fini della valutazione dell'Autorità. È indiscusso che lo Stato islandese gode di diritti di controllo che gli permettono di sfruttare un diritto di locazione. Per costituire aiuto di Stato, è sufficiente che, come ha correttamente segnalato Míla, la risorsa in questione, ovvero il diritto di locazione, fosse sotto il controllo pubblico e a disposizione delle autorità nazionali⁽³⁾, pur non essendo di proprietà dell'autorità pubblica⁽⁴⁾.
- (71) Per quanto riguarda le risorse statali, l'obiettivo della procedura di gara e della locazione della fibra di cui alla sezione I.2 non era fornire sovvenzioni agli aggiudicatari interessati, bensì sgravare lo Stato islandese delle spese che si era impegnato a sostenere per la gestione e la manutenzione delle fibre della NATO a sua disposizione. Come indicato al precedente considerando 36, le autorità islandesi hanno spiegato che i loro accordi con la NATO si basano sul principio «nessuna spesa, nessun guadagno». Questo significa che tutti i proventi derivanti

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 16 della legge islandese n. 34/2008 sulla difesa.

⁽²⁾ Per una descrizione più dettagliata degli accordi tra Islanda e NATO, cfr. la precedente sezione I.4.

⁽³⁾ Cfr., per esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord*, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, punto 70, e la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000, *Francia/Ladbroke Racing e Commissione*, C-83/98, ECLI:EU:C:2000:248, punto 50.

⁽⁴⁾ Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, *Air France/Commissione*, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, punti da 65 a 67.



dalla locazione della fibra saranno utilizzati innanzitutto per pagare i costi di gestione e le riparazioni di minore entità. Se le entrate sono superiori alle spese, l'importo rimanente deve essere restituito al proprietario della fibra, ovvero la NATO. Se le spese sono superiori alle entrate, oppure in caso di grosse riparazioni o di sostituzioni dovute a eventi di forza maggiore, non è responsabilità delle autorità islandesi sostenere i costi pertinenti. Il costo delle riparazioni del cavo è invece suddiviso fra i proprietari delle fibre in base al rispettivo numero di fibre. Rispecchiando tali accordi, il bando di gara fissava un prezzo minimo di riserva, corrispondente all'impegno di pagamento assunto dall'Islanda per la gestione e la manutenzione della fibra. Il bando è stato pertanto concepito al fine di evitare la perdita di risorse statali derivante dal diritto di locazione per il quale era stata indetta la gara d'appalto. A parere dell'Autorità, è importante stabilire se si possa ritenere che, date le specifiche circostanze del caso in esame, un accordo di questo tipo, volto a evitare la perdita di risorse statali in una situazione che comporta la necessità di trasferire a terzi tutte le ulteriori entrate in conformità di un obbligo internazionale, soddisfa il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, il quale prevede che la misura sia concessa dallo Stato o mediante risorse statali. Tuttavia, alla luce della conclusione secondo cui la misura non ha conferito un vantaggio economico (cfr. la sezione 1.3), l'Autorità non ritiene necessario esaminare ulteriormente questo punto.


1.3. VANTAGGIO

1.3.1. Generale

- (72) La misura, per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, deve conferire un vantaggio a un'impresa.
- (73) Le imprese sono entità che esercitano un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e dal modo in cui sono finanziate. Le attività economiche sono attività che consistono nell'offrire beni o servizi su un mercato. Il presunto beneficiario della misura è Vodafone Islanda. La società, attiva sul mercato delle comunicazioni elettroniche, fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati in Islanda. Di conseguenza, qualsiasi aiuto contemplato nell'ambito della locazione della fibra ottica della NATO da parte dello Stato risulterebbe concesso a un'impresa.
- (74) Un vantaggio, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, è un vantaggio economico che un'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e che la pone pertanto in una posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti. Per costituire aiuto di Stato, la misura deve conferire a Vodafone vantaggi che la dispensino dagli oneri che graverebbero solitamente sul suo bilancio. Se l'operazione è stata effettuata a condizioni favorevoli, nel senso che Vodafone ha pagato un canone di locazione inferiore al prezzo di mercato, la società ha beneficiato di un vantaggio ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
- (75) Per esaminare questo aspetto, l'Autorità applica il «criterio del venditore privato»⁽¹⁾, in base al quale si effettua un confronto tra il comportamento degli Stati o delle autorità pubbliche al momento della vendita o della locazione di beni e quello di operatori economici privati. Diversamente dalle autorità islandesi, l'Autorità ritiene che tale criterio possa essere applicato nel caso di specie anche se l'Islanda non è proprietaria della fibra in questione, in quanto il contratto con Vodafone ha per oggetto un diritto di locazione che l'Islanda è autorizzata a sfruttare. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere conto delle specifiche condizioni applicabili al suddetto diritto di locazione, in particolare del fatto che le autorità islandesi potevano offrire la fibra in locazione esclusivamente nello stato in cui era utilizzata a scopi di difesa, dotata solo di pochi punti di connessione disponibili a fini commerciali, nonché degli speciali diritti di recesso della NATO in caso di guerra. L'Autorità rileva altresì che il diritto di locazione di cui l'Islanda è autorizzata a disporre è soggetto a un obbligo contrattuale conformemente al quale qualsiasi reddito di locazione superiore ai costi di gestione e manutenzione della fibra deve essere trasferito alla NATO.
- (76) Scopo del criterio del venditore privato è valutare se una vendita o una locazione di beni effettuata da un ente pubblico costituisca aiuto di Stato esaminando se un venditore privato, nelle normali condizioni di mercato, avrebbe agito nello stesso modo. L'autorità pubblica non deve tenere conto degli obiettivi di interesse pubblico, ma deve concentrarsi sull'unico obiettivo di ottenere un rendimento di mercato o un profitto dai suoi investimenti nonché un prezzo di mercato per la vendita o la locazione di beni⁽²⁾. L'autorità rileva tuttavia che, di norma, tale valutazione deve tenere conto di tutti gli obblighi o diritti speciali connessi al bene in questione, in particolare quelli che potrebbero incidere sul prezzo di mercato.

(1) Per l'applicazione del «criterio del venditore privato», cfr. la causa E-12/11 *Asker Brygge AS* contro Autorità di vigilanza EFTA, Raccolta Corte EFTA 2012, pag. 536, e la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland e a./Commissione*, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682. Pur avendo per oggetto la vendita di un diritto assoluto di proprietà fondiaria, tali cause forniscono anche orientamenti per la vendita di altri diritti fondiari, tra cui il diritto di locazione contemplato nel caso di specie.

(2) Sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland e a./Commissione*, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682.



- (77) È possibile stabilire se le condizioni di mercato sono state rispettate e se il prezzo convenuto nell'ambito di un'operazione corrisponde al prezzo di mercato avvalendosi di determinati parametri. In genere l'organizzazione di una gara aperta, trasparente e non condizionata risulta uno strumento adeguato per garantire che la vendita o la locazione di beni da parte delle autorità nazionali è conforme al criterio del venditore privato e che è stato pagato un valore equo di mercato per i beni e servizi in questione. Tuttavia, questo non significa automaticamente che l'assenza di una gara regolare o un possibile vizio procedurale in tale gara legittimino la presunzione dell'esistenza di un aiuto di Stato. La legislazione in materia di appalti pubblici e quella sugli aiuti di Stato coesistono e non vi è motivo di ritenere che la violazione di una norma sugli appalti pubblici, ad esempio, implichi automaticamente che sono state violate le norme sugli aiuti di Stato ⁽¹⁾.
- (78) D'altronde, come affermato nella causa Land Burgenland citata al punto 97 della sentenza della Corte EFTA nella causa E-1/13, «quando una pubblica autorità procede alla vendita di un'impresa che le appartiene tramite una gara di appalto aperta, trasparente e non condizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all'offerta più elevata, fermo restando che deve dimostrarsi, in primo luogo, che tale offerta ha valore di impegno e che essa è credibile e, in secondo luogo, che non è giustificata la presa in considerazione di fattori economici diversi dal prezzo ⁽²⁾». Nel caso della locazione di beni deve valere lo stesso principio. Di norma, se desse in locazione i propri beni, un operatore privato cercherebbe di ottenere l'offerta migliore dando rilievo al prezzo e, per esempio, trascurerebbe gli elementi riguardanti il previsto utilizzo di tali beni, a meno che possano incidere sul valore dei beni stessi dopo il periodo di locazione. Pertanto, allorché tali presupposti siano soddisfatti, si può presumere che il prezzo di mercato sia il prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza è disposto a pagare per l'utilizzo dei beni in questione ⁽³⁾.
- (79) Ne consegue che una vendita o una locazione di beni possono costituire aiuto di Stato anche quando sono effettuate mediante una gara concorrenziale. Ciò può avvenire in particolare quando gli obblighi gravanti sull'acquirente determinano un prezzo inferiore. Gli obblighi che producono tale effetto sono quelli che sono imposti ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e riducono gli utili attesi dall'acquirente. Di norma un operatore privato non imporrebbe tali obblighi poiché questi ultimi riducono l'importo massimo delle entrate che si possono ottenere dalla vendita o dalla locazione del bene.

1.3.2. La procedura di gara e i criteri di aggiudicazione

- (80) Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità deve esaminare se la procedura di gara e i criteri di aggiudicazione fossero adeguati e idonei a garantire l'applicazione un prezzo di mercato. Al fine di effettuare tale verifica, l'Autorità deve valutare se, nella preparazione del bando di gara e nella definizione dei criteri di aggiudicazione, lo Stato abbia agito come un operatore privato o se siano prevalse considerazioni di interesse pubblico o di regolamentazione.
- (81) La procedura di gara e le argomentazioni sostenute riguardo all'utilizzo dei criteri di aggiudicazione prescelti sono descritte nel dettaglio nella sezione I.2.1 nonché nella decisione n. 299/14/COL. Come indicato nella tabella 1, i criteri multipli di aggiudicazione prevedevano la valutazione di sei voci separate, a ciascuna delle quali era stato attribuito un peso del 10 % o del 15 %, ad eccezione del criterio dell'incentivazione della concorrenza, al quale è stato assegnato un peso del 40 %.
- (82) Le autorità islandesi hanno ora chiarito che, oltre al canone di locazione (che rappresentava il 15 % dei criteri di aggiudicazione), anche il criterio di aggiudicazione riguardante il numero di punti terminali di rete (pari a un ulteriore 15 % dei criteri di aggiudicazione) doveva essere annoverato fra le componenti del prezzo, in quanto i punti terminali sono indispensabili per il servizio e il valore del servizio è positivamente collegato al numero di punti terminali. Ogni punto terminale richiede investimenti notevoli nelle apparecchiature (cfr. la stima dello studio di Mannvit alla sezione I.7), di cui l'aggiudicatario usufruirà al termine della locazione e che pertanto incideranno sul valore del diritto di locazione in questione dopo il periodo di locazione ⁽⁴⁾. L'autorità ritiene quindi che il peso dei criteri di aggiudicazione connessi al prezzo fosse complessivamente pari al 30 % dei criteri

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2008, *SIC/Commissione*, T-442/03, ECLI:EU:T:2008:228, punto 147. Per analogia, cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1993, *Matra/Commissione*, C-225/91, ECLI:EU:C:1993:239, punto 44.

⁽²⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland e a./Commissione*, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punto 94.

⁽³⁾ Cfr., per esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2001, *Banks*, C-390/98, ECLI:EU:C:2001:456, punto 77, e la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Germania/Commissione*, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punto 80.

⁽⁴⁾ Questo aumento di valore è rilevante nel caso di specie, poiché l'Islanda deve restituire alla NATO tutti i proventi del canone di locazione conformemente al principio «nessuna spesa, nessun guadagno».



di aggiudicazione. Tuttavia, il peso delle considerazioni non basate sul prezzo riguardo all'incentivazione della concorrenza (40 %), alla tariffa unica per tutto il paese (10 %) nonché alla fornitura (10 %) e all'inizio dei servizi (10 %) continua a essere superiore a quello delle componenti del prezzo.

- (83) All'epoca della gara Míla possedeva e gestiva la maggior parte delle strutture di telecomunicazioni nelle differenti zone dell'Islanda. Affinché le fibre della NATO diventassero operative, gli operatori di tali fibre dovevano investire in punti di assemblaggio. A parere dell'Autorità, i criteri relativi all'inizio dei servizi (10 %) e alla fornitura dei servizi (10 %) sembrerebbero dunque favorire Míla. In altre parole, i criteri di aggiudicazione erano costituiti da due voci collegate al prezzo e da quattro voci non collegate al prezzo. Una delle voci non collegate al prezzo, quella con il peso più elevato, sembrerebbe avere svantaggiato il fornitore storico del servizio di rete, Míla, che sarebbe stata invece favorita da altre due voci, a scapito dei nuovi operatori potenziali.
- (84) Il criterio del venditore privato stabilisce il principio secondo cui, di norma, il prezzo di mercato corrisponde al prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza è disposto a pagare. Questo principio, tuttavia, non è privo di eccezioni. Le eccezioni si riferiscono, innanzitutto, ai casi in cui è possibile stabilire che l'offerta in questione non è vincolante o credibile o non è confrontabile con un'offerta inferiore. In secondo luogo, come recita il punto 94 della sentenza *Land Burgenland*, la presunzione è soggetta alla riserva secondo cui «non è giustificata la presa in considerazione di fattori economici diversi dal prezzo». Un esempio di tale giustificazione si può rinvenire nella sentenza pronunciata nella causa T-244/08, *Konsum Nord/Commissione* ⁽¹⁾, avente per oggetto un comune svedese che aveva venduto un appezzamento di terreno a una catena di supermercati a un prezzo inferiore a quello proposto dal miglior offerente. Il Tribunale ha stabilito che il valore di mercato della vendita del terreno in questione non poteva essere determinato esclusivamente sulla base della presenza di un'offerta più alta senza considerare le circostanze particolari invocate dalle autorità svedesi. Inoltre, nella sentenza pronunciata nella causa C-39/14, *BVVG*, la Corte di giustizia ha stabilito che una norma di diritto nazionale che consente a un'autorità pubblica di escludere un'offerta per un terreno agricolo che è sproporzionatamente elevata e di natura speculativa non costituisce un aiuto di Stato, purché la sua applicazione permetta di giungere a un prezzo che risulti il più vicino possibile al valore di mercato del terreno di cui trattasi ⁽²⁾.
- (85) Tale giurisprudenza non è direttamente applicabile al caso di specie poiché Míla non ha presentato un'offerta. Tuttavia, le autorità islandesi affermano che nel caso in esame la scelta dei criteri di aggiudicazione era giustificata. In particolare, esse sostengono che il criterio controverso relativo alla promozione della concorrenza sia stato formulato al fine di contrastare il presunto carattere monopolistico del pertinente mercato dominato dal fornitore storico, Míla. L'autorità rileva altresì che la stessa Míla aveva dichiarato di non avere alcun motivo economico per partecipare alla gara d'appalto, poiché le sue fibre erano già dotate di un'ampia capacità di trasmissione.
- (86) Nondimeno, nel caso di specie le circostanze particolari invocate dalle autorità islandesi non sono sufficienti a dimostrare che un venditore privato nella stessa situazione avrebbe formulato il bando di gara in maniera analoga. Nella causa E-1/13 la Corte EFTA ha stabilito che i criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo sembravano riflettere considerazioni di interesse pubblico o di regolamentazione, che un investitore privato non riterrebbe pertinenti. L'autorità ritiene inoltre che i criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo nell'ambito dell'appalto riflettessero in parte considerazioni di interesse pubblico o di regolamentazione, quali la promozione della concorrenza, l'aumento dell'accesso del pubblico alla banda larga e la coesione regionale, che un investitore privato non riterrebbe pertinenti. Il peso di questi criteri di assegnazione è superiore a quello dei criteri connessi al prezzo.
- (87) L'Autorità conclude pertanto che i criteri di aggiudicazione dell'appalto non soddisfino i requisiti del criterio del venditore privato. Di conseguenza, l'esito della gara non può rappresentare un parametro adeguato per la determinazione del prezzo di mercato del diritto di locazione in questione.


1.3.3. Perizia sul diritto di locazione

- (88) Come precedentemente affermato, l'assenza di una procedura di gara adeguata non esclude la possibilità che l'Autorità applichi il criterio del venditore privato. L'Autorità dovrà tuttavia esaminare la sostanza dell'operazione in questione, confrontando in particolare il prezzo convenuto e il prezzo di mercato. A tale scopo, l'Autorità fa normalmente riferimento a una perizia di esperti indipendenti come parametro per la determinazione del prezzo di mercato. Tale perizia dovrebbe idealmente essere preparata al momento dell'operazione. Nel suo esame, tuttavia, l'Autorità può anche avvalersi di uno studio di valutazione ex post ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2011, *Konsum Nord ekonomisk förening/Commissione*, T-244/08, ECLI:EU:T:2011:732.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, *BVVG*, C-39/14, ECLI:EU:C:2015:470, punto 42.

⁽³⁾ Causa E-12/11, *Asker Brygge AS*, Raccolta Corte EFTA 2012, pag. 536, punto 81.



- (89) Le autorità islandesi hanno fornito uno studio di valutazione realizzato da Mannvit, una società di consulenza internazionale le cui attività si concentrano in particolare sull'Islanda, che fornisce regolarmente consulenza qualificata su progetti infrastrutturali. Lo studio è datato 30 gennaio 2015.
- (90) L'Autorità rileva che Mannvit aveva già fornito consulenza alle autorità islandesi in merito alla procedura di gara. Inoltre, sono state le autorità islandesi a chiedere di realizzare la perizia in risposta alla stima del prezzo fornita dalla denunciante. L'Autorità non ha riscontrato indicazioni da cui si possa desumere che tali circostanze abbiano minato l'obiettività degli esperti consulenti. Ciò premesso, l'Autorità reputa tuttavia necessario esaminare la perizia nel dettaglio.
- (91) A tale proposito, l'Autorità rileva innanzitutto che la valutazione del valore di mercato del diritto di locazione in questione è particolarmente complessa, alla luce della natura specifica del bene (compresi i diritti di recesso della NATO) e dell'esistenza di una regolamentazione del settore. Occorre inoltre prendere in considerazione la presenza di due elementi di prezzo, ossia il canone di locazione e gli investimenti nei punti terminali.
- (92) Lo studio di Mannvit si basa su un confronto tra due scenari differenti per quanto riguarda la possibilità di accedere al cavo in fibra installato attorno all'Islanda: un operatore avrebbe potuto prendere in locazione la fibra della NATO (come ha fatto Vodafone) o, in alternativa, ottenere l'accesso da Míla, che offre un prodotto all'ingrosso regolamentato (linee principali affittate) a un prezzo regolamentato. Alla luce di tale possibilità di scelta, un operatore di mercato interessato ad accedere al cavo in fibra ottica non sarebbe disposto a pagare un prezzo superiore a quello del prodotto di accesso all'ingrosso regolamentato offerto da Míla. Il prezzo all'ingrosso regolamentato funge pertanto da massimale per la determinazione del prezzo di locazione della fibra della NATO, sebbene possa non rispecchiare direttamente il prezzo di mercato del diritto di locazione a causa degli elementi descritti nei paragrafi che seguono. L'autorità ritiene che tale approccio, basato su un confronto dei prezzi, sia ragionevole, considerata l'esistenza dei due metodi alternativi per ottenere l'accesso a fibre parallele nello stesso cavo ⁽¹⁾.
- (93) Il confronto dei prezzi contenuto nello studio di Mannvit, analogamente a quello più recente fornito dalla denunciante, non sono basati sui prezzi in vigore all'epoca della gara. L'autorità ritiene tuttavia che, date le specifiche circostanze del caso in esame, i prezzi indicati rappresentassero comunque un buon parametro per la determinazione del prezzo di mercato all'epoca dell'operazione.
- (94) I prezzi all'ingrosso regolamentati utilizzati come termine di paragone si basano sui costi storici e restano di norma invariati per alcuni anni ⁽²⁾. Ad esempio, la tariffa regolamentata di Míla di 7 609 ISK per km/mese si basa su un'analisi dei costi predisposta nel 2010 e terminata a maggio 2011 ⁽³⁾. La tariffa è rimasta in vigore senza subire modifiche dal 1° agosto 2011 fino al 2015. Questo dimostra che le tariffe all'ingrosso regolamentate utilizzate per il confronto dei prezzi rimangono generalmente stabili nel tempo e che la tariffa di Míla in particolare si basa su un'analisi dei costi avviata all'incirca nello stesso periodo della stipula del contratto del 1° febbraio 2010 con Vodafone. Inoltre, il canone di locazione a carico di Vodafone è adeguato secondo l'indice dei costi immobiliari del giugno 2008 (ossia all'epoca della gara). Tenuto conto di tale indicizzazione, il calcolo fornito sulla base dei prezzi odierni può dunque indicare in maniera attendibile se all'epoca dell'operazione il diritto di locazione fosse stato concesso alle condizioni di mercato.
- (95) Come illustrato alla precedente sezione I.7, Mannvit evidenzia una serie di differenze tra il prodotto all'ingrosso regolamentato offerto da Míla e la fibra della NATO, che devono essere prese in considerazione in sede di comparazione dei prezzi.
- (96) Innanzitutto, l'Autorità ritiene ragionevole che Mannvit abbia adeguato la lunghezza della fibra della NATO da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo, poiché generalmente i prezzi si calcolano su una base da punto a punto (ossia come linee dirette tra i punti terminali pertinenti). Lo studio di Mannvit conclude che, applicando tale metodo di calcolo ai punti terminali esistenti sulla fibra della NATO all'epoca dell'operazione, la lunghezza totale da prendere in considerazione è pari a 1 283 km.
- (97) Mannvit valuta poi quale prezzo all'ingrosso e quale sconto sarebbe più appropriato applicare nel caso di specie.

⁽¹⁾ L'Autorità sottolinea che, conformemente al quadro normativo, Míla ha l'obbligo di fornire accesso all'ingrosso alla sua rete in fibra. Le difficoltà registrate nell'ottenere l'accesso da Míla non annullano la validità del suddetto confronto dei prezzi, in quanto esiste un mezzo di ricorso che permette alla PTA di ingiungere a Míla di fornire effettivamente accesso alla fibra, di cui l'Amministrazione islandese delle poste e telecomunicazioni si è avvalsa più volte.

⁽²⁾ Conformemente alla decisione n. 14/2011, pag. 7, dell'Amministrazione islandese delle poste e telecomunicazioni, la proposta di Míla di aggiornare continuamente la sua tariffa in base all'inflazione è stata respinta dalla PTA. La decisione della PTA è disponibile al seguente indirizzo: http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulínur.pdf

⁽³⁾ Cfr. la decisione n. 14/2011, pag. 18, della PTA.



- (98) Lo studio evidenzia che la tariffa regolamentata di Míla (7 609 ISK per km/mese) potrebbe non essere il parametro giusto per determinare il prezzo di mercato, in quanto la tariffa regolamentata si basa sui costi e sul tasso di utilizzazione dell'intera rete in fibra di Míla, compresi tutti i pertinenti punti terminali di Míla, e non solo su una rete in fibra paragonabile a quella della fibra della NATO. Mannvit segnala che la fibra della NATO è più semplice e ha un minor numero di punti terminali, da cui si evince che la base appropriata per la determinazione del prezzo dovrebbe essere più bassa. Mannvit propone quindi di utilizzare invece la tariffa all'ingrosso di un altro operatore, Orkufjarskipti, come base per il calcolo del prezzo di mercato. La tariffa di Orkufjarskipti è di 5 020 ISK per km/mese.
- (99) Lo studio di Mannvit esamina anche i tassi di sconto e conclude che al prezzo all'ingrosso dovrebbe essere applicato uno sconto del 25 %, anziché lo sconto massimo del 15 % attualmente previsto per i contratti triennali. Mannvit giustifica tale adeguamento sottolineando che la durata della locazione è di dieci anni, quindi di gran lunga superiore a quella contemplata nell'ambito delle tariffe regolamentate di Míla e Orkufjarskipti. L'adeguamento è altresì giustificato dall'esistenza di uno sconto del 25 % offerto da Míla ai clienti che affittavano una lunghezza di fibra analoga a quella della NATO all'epoca della gara.
- (100) L'autorità conviene che la tariffa regolamentata di Míla per le linee principali affittate non permette di procedere a una comparazione adeguata dei prezzi di mercato nel caso in esame. In particolare, la tariffa di Míla si basa non solo sui costi di investimento e di gestione delle fibre nello stesso cavo in cui è situata la fibra della NATO (che molto probabilmente sono già stati ammortizzati), ma anche su investimenti più recenti in altre fibre. L'Autorità rileva tuttavia che nemmeno la tariffa di Orkufjarskipti indicata da Mannvit rappresenta il punto di riferimento ideale, poiché si basa sulla struttura individuale dei costi di quell'operatore, un ente pubblico. L'Autorità riconosce che non sembra essere possibile effettuare una perfetta comparazione dei prezzi poiché non sono disponibili prezzi di mercato che si applichino specificamente alle fibre della NATO e alle fibre parallele nello stesso cavo.
- (101) L'Autorità esprime perplessità analoghe riguardo allo sconto da applicare. Le offerte all'ingrosso attualmente disponibili prevedono un semplice sconto del 15 % per un contratto triennale. Tuttavia, è probabile che un operatore di mercato offrirebbe sconti più significativi per un contratto di più lunga durata e quantità molto elevate. L'Autorità osserva che Míla aveva precedentemente previsto uno sconto del 25 % per uno scopo molto simile ⁽¹⁾.
- (102) Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno esprimere la stima del prezzo di mercato per il diritto di locazione della fibra della NATO in termini di fascia di prezzo, sulla base del prezzo di accesso all'ingrosso e delle ipotesi di sconto sopra illustrate.


Tabella 3

Fasce dei prezzi di mercato stimati (canone di locazione annuale) sulla base delle tariffe e delle ipotesi di sconto disponibili

(ISK)		
Prezzo per km/mese	Sconto del - 15 % (*1 283 km*12)	Sconto del - 25 % (*1 283 km*12)
Míla (7 609)	99,6 m	87,9 m
Orkufjarskipti (5 020)	65,7 m	58,0 m
<i>MEDIA per tipo di sconto</i>	82,7 m	73,0 m
<i>MEDIA complessiva</i>	77,9 m	


- (103) La precedente tabella 3 illustra una fascia di prezzo compresa fra i 58 milioni di ISK, la stima del prezzo di mercato dello studio di Mannvit, e un massimo di circa 100 milioni di ISK. La stima del prezzo medio di mercato è di circa 78 milioni di ISK.

⁽¹⁾ Nella decisione n. 14/2011, la PTA dichiara a pagina 6 di avere accolto una proposta di Míla su nuovi sconti sistemici. I nuovi sconti dipendono dalla durata dei contratti. Per un contratto di un anno è previsto uno sconto del 5 %, per i contratti di 2 anni lo sconto concesso è del 10 %, mentre per i contratti triennali è pari al 15 %. Tuttavia, non vi sono riferimenti a contratti di più lunga durata. Potrebbe essere ragionevole che l'aumento percentuale dei tassi di sconto non sia del tutto allineato alla durata dei contratti (l'accordo tra Míla e la PTA riguarda i primi tre anni); tuttavia, uno sconto del 25 % per un contratto decennale sembra realistico.



- (104) Conformemente al contratto stipulato in data 1° febbraio 2010, Vodafone paga un canone di locazione di 19 150 000 ISK (IVA esclusa), adeguato secondo l'indice dei costi immobiliari del giugno 2008, da versare il 1° luglio di ogni anno. L'Autorità rileva che le tariffe di Míla e OrkufjarSKIPTI non sono soggette a indicizzazione. Di conseguenza, in sede di comparazione dei prezzi occorre tenere conto dell'effetto dell'indicizzazione.
- (105) I canoni di locazione di Vodafone sono adeguati secondo l'indice dei costi immobiliari (¹). Stando alle statistiche, i costi di costruzione sono notevolmente cresciuti in seguito alla crisi finanziaria dell'autunno del 2008 e nel corso del 2009, fino a un tasso del 30 % l'anno, ma da allora, ad eccezione di un lieve incremento alla fine del 2011 e all'inizio del 2012, il loro aumento è stato moderato. Tra giugno 2008 e luglio 2010, quando era previsto il pagamento del primo canone di locazione, l'indice era già aumentato del 20,5 %.
- (106) Il grafico seguente illustra l'andamento dell'indice dal gennaio 2008 e la variazione percentuale rispetto all'anno precedente:

Indice dei costi immobiliari da gennaio 2008



Fonte: Statistics Iceland

- (107) Il contratto stipulato il 1° febbraio 2010 prevedeva un canone di locazione di 19 150 000 ISK prima dell'indicizzazione. Entro la metà del 2010 l'effetto dell'indicizzazione aveva determinato un aumento del canone, che aveva raggiunto un importo di circa 23 milioni di ISK. Oggigiorno, ovvero pressoché alla metà della durata del contratto di locazione di 10 anni, Vodafone paga un canone di circa 28 milioni di ISK. Sempre che il suddetto indice dei costi immobiliari continui ad aumentare gradualmente come ha fatto negli ultimi 4-5 anni, questo prezzo rappresenta anche una media ragionevole per il canone di locazione annuale, qualora lo si consideri per tutta la durata del contratto.
- (108) L'Autorità ritiene pertanto che il canone di locazione di 28 milioni di ISK utilizzato da Mannvit costituisca un approccio ragionevole per il confronto dei prezzi nel caso in esame. Tuttavia, il canone di locazione per la fibra della NATO può essere confrontato solo con le tariffe delle strutture utilizzate a scopo commerciale se si tiene adeguatamente conto dei notevoli investimenti nelle apparecchiature di trasmissione che l'operatore della fibra della NATO, Vodafone, ha dovuto sostenere per adattare la fibra a fini commerciali. Mannvit stima un costo annuale di 52 milioni di ISK per gli investimenti necessari a rendere il prezzo di locazione pagato da Vodafone

⁽¹⁾ L'indice dei costi immobiliari è preparato da Statistics Iceland ed è disponibile sul suo sito web. Cfr. <http://www.hagstofa.is/en/statistics/business-sectors/industry/building-cost-index/>



paragonabile all'offerta di Míla e a ottemperare al bando, ossia gli investimenti richiesti per la realizzazione di nuovi punti terminali ⁽¹⁾. L'Autorità osserva che l'importo stimato da Mannvit tiene conto sia delle attrezzature tecniche per rendere operativa la fibra della NATO che dell'elemento di prezzo contenuto nel bando relativo all'investimento in nuovi punti terminali. L'Autorità ha eseguito un controllo incrociato tra la stima dei costi di investimento nei punti terminali realizzata dagli esperti (pari complessivamente a 120 milioni di ISK) e gli investimenti effettivi di cui deve farsi carico Vodafone, pari a un totale di 130 milioni di EUR. L'Autorità rileva che, inoltre, Vodafone deve pagare canoni annuali di licenza per le apparecchiature per un importo di 7,5 milioni di ISK, che Mannvit non ha preso in considerazione.

- (109) Sulla base di quanto precede, i contributi finanziari annuali di Vodafone sotto forma di canoni di locazione e costi di investimento ammontano a circa 87,5 milioni di ISK (compreso il canone annuale di licenza). Se confrontati con le stime dei prezzi di mercato del diritto di locazione di cui alla tabella 3, i contributi finanziari di Vodafone superano la stima complessiva dei prezzi medi di mercato di 78 milioni di ISK nonché i prezzi medi basati su uno sconto del 15 % e del 25 %. Essi sono anche considerevolmente superiori al prezzo stimato sulla base della tariffa di Orkufarskipti (a prescindere che lo sconto sia del 15 % o del 25 %) e si avvicinano molto alla tariffa di Míla basata su uno sconto del 15 %.
- (110) L'Autorità rileva che la comparazione dei prezzi di mercato sopraindicata non tiene conto dell'impatto degli speciali diritti di recesso dovuti alla proprietà della fibra da parte della NATO. Secondo le stime delle autorità islandesi l'incidenza sul prezzo di tali diritti è pari al 15-25 %. Applicando tale fascia percentuale ai contributi finanziari di Vodafone senza considerare i suddetti diritti della NATO, il rispettivo valore sottostante di mercato dei contributi sarebbe pari a una cifra compresa tra i 94 e i 107 milioni di ISK, ovvero un importo enormemente superiore alle stime dei prezzi medi di mercato di cui alla tabella 3.
- (111) Inoltre, lo studio di Mannvit non tiene conto dell'obbligo dell'Islanda di trasferire alla NATO qualsiasi reddito di locazione superiore ai costi di gestione e manutenzione della fibra. L'Autorità ritiene che, sebbene possa disincentivare le autorità islandesi a trarre il massimo profitto dal reddito di locazione (e per esempio a preferire altri criteri di aggiudicazione, cfr. sopra), tale obbligo non incide sul valore di mercato del diritto di locazione, stimato facendo riferimento alle effettive tariffe degli operatori di telecomunicazioni. Diversamente da quanto avviene per gli speciali diritti di recesso di cui al punto precedente, l'accordo tra l'Islanda e la NATO sulle modalità di ripartizione degli eventuali redditi derivanti dal diritto di locazione non ha ripercussioni sull'utilizzatore di tale diritto (ossia Vodafone).
- (112) A fini di completezza, l'Autorità rileva che le asserzioni di Míla secondo cui la formulazione del bando di gara aveva inciso sul prezzo non pregiudicano la presente valutazione. All'Autorità non sono pervenute prove attestanti che la fissazione di un prezzo di riserva (una pratica frequente nei bandi di gara) potrebbe avere scoraggiato la concorrenza sui prezzi fra gli offerenti. L'Autorità rileva altresì che, nell'ambito del bando di gara, quattro concorrenti indipendenti avevano presentato cinque offerte, in cui tutti gli offerenti avevano ottenuto il punteggio massimo (40 %) riguardo al criterio relativo alla promozione della concorrenza. Di conseguenza, per gli offerenti i criteri di aggiudicazione collegati al prezzo nella pratica rappresentavano il 50 % (ovvero 30 dei 60 punti rimanenti). Analogamente, non esistono prove che, se il criterio riguardante la promozione della concorrenza fosse stato escluso dal bando, una potenziale offerta di Míla, che non era interessata a dotarsi di un'ulteriore capacità di trasmissione, avrebbe potuto spingere gli offerenti effettivi a presentare offerte superiori. L'Autorità osserva in particolare che la capacità di Míla sul cavo della NATO era nota e che qualsiasi potenziale offerta da parte di Míla sarebbe servita esclusivamente a proteggere la sua posizione di mercato dall'ingresso di un nuovo operatore ⁽²⁾.
- (113) Sulla base di quanto precede, l'Autorità ritiene che la fibra ottica non sia stata concessa in locazione a Vodafone a un prezzo inferiore a quello di mercato.
- (114) Infine, l'Autorità rileva altresì che la procedura di gara si è svolta nel giugno 2008, ovvero poco prima dell'inizio della crisi finanziaria in Islanda. Durante la crisi finanziaria, la procedura è stata interrotta. Il contratto con Vodafone è stato concluso nel febbraio 2010, quando Fjarski (il miglior offerente nell'ambito della procedura) non era in grado o non aveva intenzione di concedere in locazione la seconda fibra disponibile sulla base della sua offerta del giugno 2008. Secondo le autorità islandesi, all'inizio del 2010 non era più possibile accettare offerte da altri concorrenti che avevano partecipato alla procedura di gara del 2008, poiché tali offerte erano scadute ed era evidente che le condizioni di mercato erano drasticamente peggiorate dopo la crisi finanziaria. Nonostante la crisi finanziaria e i conseguenti mutamenti della situazione economica in Islanda, Vodafone era intenzionata a procedere con il contratto di locazione alle condizioni convenute a seguito della gara d'appalto del 2008.

⁽¹⁾ Secondo lo studio di Mannvit, il costo medio per l'installazione delle apparecchiature di trasmissione necessarie è di 4 milioni di ISK per ciascun punto terminale (30 in tutto), con un deprezzamento del 15 % l'anno, una spesa aziendale stimata del 20 % del Capex e un WACC pari all'8,5 % del Capex. L'Autorità osserva che Mannvit utilizza le ipotesi WACC di cui all'analisi dei costi elaborata dalla PTA nella decisione n. 14/2011 e modella gli altri parametri sulle argomentazioni contenute nell'analisi dei costi della PTA. L'Autorità ritiene opportuno avvalersi delle stesse ipotesi WACC di cui alla decisione della PTA su cui si basano i prezzi di Míla utilizzati per il confronto. L'Autorità ritiene inoltre che sia adeguato presupporre sia un ciclo di vita economico di 6,7 anni per le attrezzature tecniche, alla luce dei rapidi cambiamenti tecnologici nel settore, sia una spesa aziendale pari al 20 % del Capex, in considerazione delle ubicazioni per lo più isolate e della natura degli impianti tecnici.

⁽²⁾ Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, BVVG, C-39/14, ECLI:EU:C:2015:470, punto 40, le autorità islandesi avrebbero in ogni caso avuto il diritto di escludere tale offerta a causa della sua natura manifestamente speculativa.



All'Autorità non sono pervenute informazioni indicanti che successivamente alla crisi finanziaria altri operatori fossero ancora interessati a ottenere un diritto di locazione su una delle due fibre disponibili. L'Autorità ritiene che, in una situazione analoga, anche un venditore privato avrebbe stipulato il contratto di locazione con Vodafone, poiché rappresentava l'unica occasione per recuperare i costi di gestione di un bene inutilizzato (ossia la fibra inattiva) e di generare valore.

- (115) Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità conclude che Vodafone non ha tratto un vantaggio economico dall'operazione.

1.4. SELETTIVITÀ, DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI FRA LE PARTI CONTRAENTI

- (116) Per essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura deve essere selettiva, minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo. Tuttavia, poiché nel caso in esame non è stato conferito alcun vantaggio economico e le condizioni relative all'esistenza di un aiuto di Stato non sono pertanto cumulativamente soddisfatte, non sono necessarie ulteriori valutazioni in proposito da parte dell'Autorità.

2. CONCLUSIONE

- (117) Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contratto di locazione tra l'Agenzia per la difesa del ministero degli Affari esteri islandese e Og fjarskipti hf. del 1° febbraio 2010 per l'uso e la gestione di una fibra ottica non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

Articolo 2

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA


Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio

17CE2186



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1499 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

recante modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:


- (1) Dal 1° settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 ⁽²⁾, sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC), ossia la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 ⁽³⁾. I valori delle emissioni di CO₂ e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.
- (2) Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO₂ determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è stato messo a punto un metodo per mettere in relazione i rispettivi valori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il metodo di correlazione deve essere usato fino alla fine del 2020, durante la fase di graduale introduzione della procedura WLTP, affinché durante questo periodo sia possibile verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni di CO₂ sulla base dei valori misurati con la procedura NEDC. Gli obiettivi in materia di emissioni specifiche di CO₂ basati sulla procedura WLTP dovrebbero quindi essere d'applicazione a decorrere dall'anno civile 2021.
- (4) Nel 2020 le emissioni di CO₂ di tutti i nuovi veicoli immatricolati devono essere determinate sulla base sia della procedura NEDC sia della procedura WLTP secondo il metodo di correlazione. Grazie al monitoraggio dei valori

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GUL 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 679).



di CO₂ ricavati con entrambe le procedure, si dovrebbero costituire serie di dati affidabili che serviranno a confrontare i rispettivi livelli di emissioni. Le serie di dati dovrebbero consentire di stabilire obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP che siano di un rigore comparabile agli obiettivi determinati con riferimento alle misurazioni NEDC in conformità di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011.

- (5) Ai fini della determinazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche dei costruttori nel 2021, è opportuno usare come valore di riferimento le emissioni medie di CO₂, ricavate a mezzo della procedura WLTP, dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel 2020. L'obiettivo per le emissioni specifiche dovrebbe essere stabilito aumentando o diminuendo il suddetto valore di riferimento proporzionalmente al livello di prestazione realizzato dal costruttore nel 2020 in relazione al proprio obiettivo basato sulla procedura NEDC
- (6) Per garantire la comparabilità nel tempo degli obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP, si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti annuali della massa media del parco autoveicoli del costruttore.
- (7) È opportuno aggiungere una serie di nuovi parametri ai dati dettagliati che devono essere monitorati in seguito all'introduzione della procedura WLTP. A titolo della procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO₂ devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo. Onde assicurare che i veicoli possano essere identificati e i dati effettivamente verificati dai costruttori e dalla Commissione, è auspicabile che il monitoraggio sia basato sull'identificazione del veicolo.
- (8) È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati come segue:

1) all'allegato I, sono inseriti i punti 3, 4 e 5 seguenti:

«3. L'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:

$$\text{obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche WLTP} = \text{WLTP}_{\text{CO}_2} \cdot \left(\frac{\text{NEDC}_{\text{obiettivo2020}}}{\text{NEDC}_{\text{CO}_2}} \right)$$

dove:

$\text{WLTP}_{\text{CO}_2}$ corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO_2 nel 2020, determinate conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*) senza includere i risparmi di CO_2 derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del presente regolamento;

$\text{NEDC}_{\text{CO}_2}$ corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO_2 nel 2020, determinate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (**) senza includere i risparmi di CO_2 derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del presente regolamento;

$\text{NEDC}_{\text{obiettivo 2020}}$ è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2020 calcolato conformemente al punto 1, lettera c), del presente allegato.

4. A decorrere dal 2021 l'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore è calcolato come segue:

$$\text{Obiettivo per le emissioni specifiche} = \text{WLTP}_{\text{riferimento}} + a [(M_o - M_0) - (M_{o,2020} - M_{0,2020})]$$

dove:

$\text{WLTP}_{\text{riferimento}}$ è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento per il 2021 calcolato conformemente al punto 3;

a è il valore di a di cui al punto 1, lettera c);

M_o è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'anno-obiettivo pertinente, in chilogrammi (kg);

M_0 è il valore di M_0 di cui al punto 1, lettera c);

$M_{o,2020}$ è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati nel 2020, in chilogrammi (kg);

$M_{0,2020}$ è il valore di M_0 applicabile nell'anno di riferimento 2020.

5. Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo per le emissioni specifiche del 2021 basata sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basata sulla procedura WLTP è calcolato come segue:

$$\text{Obiettivo in deroga}_{2021} = \text{WLTP}_{\text{CO}_2} \cdot \frac{\text{NEDC}_{\text{obiettivo 2021}}}{\text{NEDC}_{\text{CO}_2}}$$

dove:


$\text{WLTP}_{\text{CO}_2}$ è il valore di $\text{WLTP}_{\text{CO}_2}$ di cui al punto 3;

$\text{NEDC}_{\text{CO}_2}$ è il valore di $\text{NEDC}_{\text{CO}_2}$ di cui al punto 3;

$\text{NEDC}_{\text{obiettivo 2021}}$ è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2021 stabilito dalla Commissione in conformità del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).»;



2) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte A, il punto 1.1 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

— alle lettere g) e n) sono aggiunti i seguenti termini:

«(NEDC e WLTP)»;

— sono aggiunte le seguenti lettere:

«p) massa di prova WLTP;

q) fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152;

r) numero di identificazione della famiglia di veicoli, determinato in conformità dell'allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Per l'anno civile 2017, i dati di cui alla lettera g), per quanto riguarda i valori delle emissioni di CO₂ calcolati con la procedura WLTP, e alla lettera n), per quanto riguarda i risparmi realizzati grazie a innovazioni ecocompatibili e calcolati con la procedura WLTP, nonché i dati di cui alle lettere p) e r) possono essere comunicati su base volontaria.

A decorrere dall'anno civile 2018 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo 8, tutti i parametri elencati nel presente punto nel formato di cui alla parte C, sezione 2, del presente allegato.»;

b) nella parte C, sezione 2, la tabella dal titolo «Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo» è modificata come segue:

i) la voce g) è sostituita dalla seguente:

«g)	Emissioni specifiche di CO ₂ (ciclo misto) Valore NEDC
	Emissioni specifiche di CO ₂ (ciclo misto) Valore WLTP (dal 2018)»;


ii) la voce n) è sostituita dalla seguente:

«n)	Codice della o delle innovazioni ecocompatibili
	Risparmi totali di emissioni di CO ₂ dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC
	Risparmi totali di emissioni di CO ₂ dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP (dal 2018)»;

iii) dopo la voce o), sono aggiunte le seguenti voci p), q) e r):

«p)	Massa di prova WLTP
q)	Fattore di deviazione De (se disponibile)
	Fattore di verifica (se disponibile)
r)	Numero di identificazione della famiglia di veicoli»;

iv) Nella nota 1, la seconda frase è soppressa.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1500 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2017****recante duecentosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 18 agosto 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Shane Dominic Crawford (alias: a) Asadullah; b) Abu Sa'd at-Trinidad; c) Asad). Data di nascita: 22.2.1986. Luogo di nascita: Mount Hope (Trinidad e Tobago). Cittadinanza: Trinidad e Tobago. N. del passaporto: a) passaporto di Trinidad e Tobago numero TA959547, rilasciato il 19.11.2013 (dalla Immigration Division di Trinidad e Tobago, data di scadenza 18.11.2018); (b) passaporto di Trinidad e Tobago numero T1071839, rilasciato l'8.11.2004 (dalla Immigration Division di Trinidad e Tobago, data di scadenza 7.11.2014). Numero di identificazione nazionale: a) carta d'identificazione nazionale di Trinidad e Tobago numero 19860222007, rilasciata il 16.6.2011 (data di scadenza 16.6.2016); b) atto di nascita di Trinidad e Tobago numero B394445, rilasciato il 23.1.2007; c) patente di guida di Trinidad e Tobago numero 892124B, rilasciata il 30.8.2007 (data di scadenza 30.8.2010). Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (maggio 2014); b) Reyhanli, Hatay (Turchia) (precedente ubicazione da novembre 2013 a maggio 2014); c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas (Trinidad e Tobago) (dalla nascita al 27.11.2013); d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East (Trinidad e Tobago) (ubicazione alternativa a settembre 2011). Altre informazioni: descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: scuri; carnagione: scura intermedia; costituzione: media; altezza: 174 cm; peso: 64 kg; lingue parlate: inglese, arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 18.8.2017.».

17CE2188



REGOLAMENTO (UE) 2017/1501 DEL CONSIGLIO**del 24 agosto 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (¹),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (²) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
- (2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (3) L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (4) Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017), con cui ha imposto nuove misure contro la Corea del Nord. Tra l'altro, l'UNSC ha aggiunto nove persone fisiche e quattro persone giuridiche all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. L'UNSC ha inoltre previsto deroghe a dette misure nei confronti di due persone giuridiche, vale a dire la Foreign Trade Bank (FTB) e la Korean National Insurance Company (KNIC).
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione (³) attua le nuove misure aggiungendo i nomi delle persone fisiche e giuridiche interessate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. Poiché una persona giuridica, vale a dire la KNIC, era stata precedentemente inclusa nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, occorre ora deppennarla da tale sede.
- (6) La decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio (⁴) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per contemplare i casi in cui, ai sensi della risoluzione 2371 (2017), le misure restrittive non si applicano nei confronti di FTB e KNIC.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

¹) GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

²) Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1).

³) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 33).

⁴) Decisione (PESC) 2017/1504 del 24 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) l'articolo 8 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

I divieti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano in relazione a fondi e risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della Foreign Trade Bank o della Korean National Insurance Company (KNIC) nella misura in cui tali fondi e risorse economiche siano destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord, o per attività di assistenza umanitaria che sono intraprese dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;

2) l'articolo 11 *quater* è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 quater

In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso in Corea del nord a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

3) l'allegato V del regolamento (CE) n. 327/2009 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



ALLEGATO

Alla lettera d) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, è soppresso quanto segue:

	«Nome (ed eventuali pseudonimi)»	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW	La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»

17CE2189



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1502 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 2017****recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1° settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽²⁾, sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC) che è la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 ⁽³⁾. I valori delle emissioni di CO₂ e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.
- (2) Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO₂ determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è stato messo a punto un metodo per mettere in relazione i rispettivi valori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il metodo di correlazione deve essere usato fino alla fine del 2020, durante la fase di graduale introduzione della procedura WLTP, affinché durante questo periodo sia possibile verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni di CO₂ sulla base dei valori misurati con la procedura NEDC. Gli obiettivi in materia di emissioni specifiche di CO₂ basati sulla procedura WLTP dovrebbero quindi essere d'applicazione a decorrere dall'anno civile 2021.
- (4) Nel 2020 le emissioni di CO₂ di tutti i nuovi veicoli immatricolati devono essere determinate sulla base sia della procedura NEDC sia della procedura WLTP secondo il metodo di correlazione. Grazie al monitoraggio dei valori di CO₂ ricavati con entrambe le procedure, si dovrebbero costituire serie di dati affidabili che serviranno a confrontare i rispettivi livelli di emissioni. Le serie di dati dovrebbero consentire di stabilire obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP che siano di un rigore comparabile agli obiettivi determinati in funzione delle misurazioni NEDC in conformità di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (5) Ai fini della determinazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche dei costruttori nel 2021, è opportuno usare come valore di riferimento le emissioni medie di CO₂, ricavate a mezzo della procedura WLTP, delle autovetture nuove omologate nel 2020. L'obiettivo per le emissioni specifiche dovrebbe essere stabilito aumentando o diminuendo il suddetto valore di riferimento proporzionalmente al livello di prestazione realizzato dal costruttore nel 2020 in relazione al proprio obiettivo basato sulla procedura NEDC.
- (6) Per garantire la comparabilità nel tempo degli obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP, si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti annuali della massa media del parco autoveicoli del costruttore.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GUL 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 679).



- (7) È opportuno aggiungere una serie di nuovi parametri ai dati dettagliati che devono essere monitorati in seguito all'introduzione della procedura WLTP. A titolo della procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO₂ devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo. Onde assicurare che i veicoli possano essere identificati e i dati effettivamente verificati dai costruttori e dalla Commissione, è auspicabile che il monitoraggio sia basato sull'identificazione del veicolo.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono così modificati:

1) all'allegato I, sono inseriti i punti 3, 4 e 5 seguenti:

«3. L'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:

$$\text{WLTP obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche} = \text{WLTP}_{\text{CO}_2} \cdot \left(\frac{\text{NEDC}_{2020\text{target}}}{\text{NEDC}_{\text{CO}_2}} \right)$$

dove:

$\text{WLTP}_{\text{CO}_2}$ corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO_2 nel 2020, determinate conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*) e calcolate in conformità dell'articolo 4, secondo comma, sesto trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO_2 derivanti dall'applicazione degli articoli 5 bis e 12 del presente regolamento;

$\text{NEDC}_{\text{CO}_2}$ corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO_2 nel 2020, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1153 della Commissione (**) e calcolate in conformità dell'articolo 4, secondo comma, sesto trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO_2 derivanti dall'applicazione degli articoli 5 bis e 12 del presente regolamento;

$\text{NEDC}_{2020\text{target}}$ è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2020 calcolato conformemente al punto 1, lettera c), del presente allegato.

4. A decorrere dal 2021 l'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore è calcolato come segue:

$$\text{Obiettivo per le emissioni specifiche} = \text{WLTP}_{\text{reference target}} + a [(M\emptyset - M_0) - (M\emptyset_{2020} - M_{0,2020})]$$

dove:

$\text{WLTP}_{\text{reference target}}$ è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento per il 2021 calcolato conformemente al punto 3;

a è il valore di cui al punto 1, lettera c);

$M\emptyset$ è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli immatricolati nell'anno-obiettivo, in chilogrammi (kg);

M_0 è il valore di cui al punto 1;

$M\emptyset_{2020}$ è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli immatricolati nel 2020, in chilogrammi (kg);

$M_{0,2020}$ è il valore di M_0 applicabile nell'anno di riferimento 2020.

5. Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo per le emissioni specifiche del 2021 basata sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basata sulla procedura WLTP è calcolato come segue:

$$\text{Derogation target}_{2021} = \text{WLTP}_{\text{CO}_2} \cdot \frac{\text{NEDC}_{2021\text{target}}}{\text{NEDC}_{\text{CO}_2}}$$

dove:


$\text{WLTP}_{\text{CO}_2}$ è il valore di cui al punto 3;

$\text{NEDC}_{\text{CO}_2}$ è il valore di cui al punto 3;

$\text{NEDC}_{2021\text{target}}$ è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2021 stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 10 giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»;



2) l'allegato II è così modificato:

a) nella parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata nel loro territorio:

- a) costruttore;
- b) numero di omologazione, con relativa estensione;
- c) tipo, variante e versione (se applicabile);
- d) marca e nome commerciale;
- e) categoria di veicolo omologato;
- f) nuove immatricolazioni totali;
- g) massa in ordine di marcia;
- h) emissioni specifiche di CO₂ (NEDC e WLTP);
- i) impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;
- j) tipo di carburante e modalità carburante;
- k) cilindrata;
- l) consumo elettrico;
- m) codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO₂ da esse determinata (NEDC e WLTP);
- n) potenza netta massima;
- o) numero d'identificazione del veicolo;
- p) massa di prova WLTP;
- q) fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.28 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153;
- r) categoria di veicolo immatricolato.

Tuttavia, per l'anno civile 2017, i dati di cui alla lettera g), per quanto riguarda i valori delle emissioni di CO₂ calcolati con la procedura WLTP, e alla lettera l), per quanto riguarda i risparmi realizzati grazie a innovazioni ecocompatibili e calcolati con la procedura WLTP, nonché i dati di cui alle lettere n), o) e q), possono essere comunicati su base volontaria.

A decorrere dall'anno civile 2018 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo 8, tutti i parametri elencati nel presente punto nel formato di cui alla parte C, sezione 2.

Gli Stati membri mettono a disposizione i dati di cui alla lettera f) per gli anni civili 2017 e 2018.»;


b) la parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C — Formato per la comunicazione dei dati

Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui alla parte A, punti 1 e 3, nei formati seguenti:

Sezione 1 — Dati aggregati risultanti dal monitoraggio

Stato membro ⁽¹⁾	
Anno	
Fonte dei dati	




Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE	
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente	
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie	

(¹) Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, "EL" e "UK".

Sezione 2 — Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo


Riferimento alla parte A, punto 1	Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato
(a)	Nome costruttore secondo la denominazione standard UE
	Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM
	Nome del costruttore nel registro dello Stato membro (¹)
(b)	Numero di omologazione e relativa estensione
(c)	Tipo
	Variante
	Versione
(d)	Marca e nome commerciale
(e)	Categoria di veicolo omologato
(f)	Numero totale di nuove immatricolazioni (per il 2017 e il 2018)
(g)	Massa in ordine di marcia
(h)	Emissioni specifiche di CO ₂ (ciclo misto) Valore NEDC
	Emissioni specifiche di CO ₂ (ciclo misto) Valore WLTP (dal 2019)
(i)	Interasse
	Carreggiata dell'asse sterzante (asse 1)
	Carreggiata dell'altro asse (asse 2)
(j)	Tipo di carburante
	Modalità carburante
(k)	Cilindrata (cm ³)
(l)	Consumo di energia elettrica (Wh/km)
(m)	Codice della o delle innovazioni ecocompatibili
	Risparmi totali di emissioni di CO ₂ dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC
	Risparmi totali di emissioni di CO ₂ dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP (dal 2019)



Riferimento alla parte A, punto 1	Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato
(n)	Potenza massima netta
(o)	Numero di identificazione del veicolo (dal 2019)
(p)	Massa di prova WLTP (dal 2019)
(q)	Fattore di deviazione De (se disponibile)
	Fattore di verifica (se disponibile)
(r)	Categoria di veicolo immatricolato

(¹) Nel caso di omologazioni nazionali in piccole serie ("national small series", NSS) o di omologazioni individuali ("individual approvals", IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna "Nome del costruttore nel registro dello Stato membro", mentre nella colonna "Nome costruttore secondo la denominazione standard UE" va indicata una delle seguenti diciture: "AA-NSS" o "AA-IVA", a seconda dei casi.».

17CE2190



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1503 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede l'obbligo per gli Stati membri di interconnettere i propri registri elettronici nazionali delle carte del conducente utilizzando il sistema di messaggia TACHOnet.
- (2) Le procedure comuni e le specifiche necessarie per l'interconnessione dei registri elettronici delle carte del conducente tramite TACHOnet sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La connessione al sistema di messaggia TACHOnet può avvenire in modo diretto, mediante i servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni («Testa»), oppure in modo indiretto, tramite uno Stato membro già collegato a Testa. Le connessioni indirette sono solitamente disciplinate da contratti bilaterali firmati dai rappresentanti degli enti partecipanti a livello nazionale, senza l'intervento della Commissione. Tuttavia, per prevenire eventuali abusi delle connessioni e per garantire il corretto funzionamento del sistema, la Commissione, nella sua funzione di gestore generale del sistema di messaggia TACHOnet, deve essere informata debitamente e tempestivamente circa l'interesse di una determinata autorità nazionale a connettersi indirettamente al sistema di messaggia TACHOnet.
- (4) Il sistema di messaggia TACHOnet è aperto non solo agli Stati membri ma anche a paesi terzi. La Commissione deve pertanto fare sì che, per quanto riguarda TACHOnet, i paesi terzi soddisfino gli stessi obblighi previsti per gli Stati membri.
- (5) È opportuno apportare lievi modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 al fine di disciplinare in maniera più chiara e precisa i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema di messaggia TACHOnet, le prove preliminari necessarie e le conseguenze del loro mancato superamento, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di *escalation* che gli Stati membri devono seguire in caso di errori del sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale.
- (6) La nuova versione del sistema di messaggia TACHOnet sarà applicabile dal 2 marzo 2018. Affinché tuttavia possano essere compiuti determinati passi preparatori, le disposizioni relative alla connessione parte di paesi terzi, alle prove preliminari e all'accesso indiretto devono applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m):
 - «k) «sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni» («Testa»): una piattaforma di interconnessione delle telecomunicazioni per lo scambio sicuro di informazioni fra le pubbliche amministrazioni nell'Unione;

⁽¹⁾ GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GUL 15 del 22.1.2016, pag. 51).

- l) «accesso diretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro;
- m) «accesso indiretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito da uno Stato membro che non ospita il registro.»;
- 2) sono inseriti i seguenti articoli 3 *bis* e 3 *ter*:

«Articolo 3 bis

Connessione da parte di paesi terzi

Previa approvazione della Commissione, i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet qualora adempiano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 ter

Prove preliminari

La connessione del registro elettronico nazionale al sistema di messaggeria TACHOnet, sia essa diretta o indiretta, ha luogo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione e efficienza in conformità alle istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione.

Se le prove preliminari hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova. Le prove riprendono non appena l'autorità nazionale competente abbia informato la Commissione che sono stati apportati i miglioramenti tecnici necessari a livello nazionale per il superamento delle prove preliminari.

Le prove preliminari hanno durata massima di sei mesi.»;

- 3) è inserito il seguente articolo 5 *bis*:

«Articolo 5 bis

Accesso indiretto a TACHOnet

1. L'autorità nazionale che richiede l'accesso a TACHOnet consegna alla Commissione la seguente documentazione:

- a) una lettera firmata da un rappresentante dell'autorità nazionale in cui si chiede alla Commissione di dare avvio alla fase di prove finalizzate all'ottenimento dell'accesso indiretto a TACHOnet;
- b) una richiesta di accesso indiretto a TACHOnet redatta nel formato di cui all'allegato IX;
- c) il contratto bilaterale fra l'autorità nazionale che chiede l'accesso indiretto e l'autorità nazionale che fornisce tale accesso tramite la sua connessione al sistema Testa, firmato dai rappresentanti delle due autorità nazionali.

2. Entro due mesi dalla consegna della documentazione di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità nazionale in questione di fornirle le informazioni tecniche necessarie per dare avvio alle prove preliminari di cui all'articolo 3 *ter*.


3. L'accesso indiretto al sistema TACHOnet non viene concesso fintanto che non siano soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

- 4) gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 5) è aggiunto l'allegato IX, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) al punto 1.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tutti i messaggi TACHOnet devono essere inoltrati attraverso il sistema centrale»;

b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) di cui all'allegato VII.»;

c) il punto 2.6.1 è sostituito dal seguente:

«2.6.1. La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati sui contatti relativi alle categorie politiche, commerciali, operative e tecniche di tale Stato membro, dal momento che l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della gestione dei propri contatti. Deve essere possibile vedere, senza poterli modificare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.»;

d) il punto 2.6.2 è soppresso;

2) l'allegato II è così modificato:

a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Modifica dello stato della carta (Modify Card Status — MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta di modifica dello stato della carta inviando una risposta MCS non appena è stato aggiornato il registro o è stata respinta la notifica, comunicando il risultato dell'aggiornamento e indicando lo stato della carta in quel momento (quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica). Tale risposta è inviata entro 10 giorni di calendario dall'invio della richiesta di notifica. In ogni caso, una richiesta di modifica dello stato della carta, o la relativa risposta, è confermata mediante una conferma della modifica dello stato della carta.»;

b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS o la funzione CIC, la risposta deve contenere il campo apposito «valid for driving» (validità per la guida). Le procedure amministrative nazionali devono prevedere sempre, per le risposte CCS o CIC, un'espressione adeguata corrispondente per il valore «validità per la guida.»;

3) l'allegato III è così modificato:

a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:


«2.3. I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato II.»;

b) l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice


Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

	Common header (intestazione comune)	Obbligatorio
Version (versione)	La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo <i>version</i> dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero della versione («n.m») è definito come valore fisso in ogni rilascio del file di definizione dello schema XML (XSD).	Sì




Common header (intestazione comune)		Obbligatorio
Test Identifier (identificatore di prova)	Identificatore facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'identificatore e tutti i partecipanti al flusso di lavoro rispondono con lo stesso identificatore o lo trasmettono. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.	No
Technical Identifier (identificatore tecnico)	Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione.	Si
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)	L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale identificatore viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.	Si
Sent At (inviato il)	Data e ora (in formato UTC) in cui il messaggio è stato inviato.	Si
Timeout (tempo scaduto)	È l'indicazione, facoltativa, di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore, che è stabilito dal sistema centrale unicamente per le richieste inoltrate, è calcolato sulla base della data e dell'ora della domanda iniziale ricevuta dal sistema. Esso informa lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema e per tutti i messaggi di risposta.	No
From (mittente)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU».	Si
To (destinatario)	Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU».	Si

Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate)		Obbligatorio
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente.	Si
Name (nome)	Il nome del conducente.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente.	Si
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del conducente.	No
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente.	No
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente.	No



Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate)		Obbligatorio
Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della risposta.	Si
Status Message (messaggio di stato)	Una descrizione che spiega lo stato.	No
Search Mechanism (meccanismo di ricerca)	Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NYSIIS o con un meccanismo ricerca personalizzato.	Si
<i>Estremi del conducente rilevato</i>		Si, se il conducente è rilevato.
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente o dei conducenti rilevati.	Si
Name (nome)	Il nome del conducente o dei conducenti rilevati.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente o dei conducenti rilevati.	Si
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del conducente o dei conducenti rilevati.	No
<i>Estremi della carta</i>		Si, se il conducente è rilevato.
Card Number (numero della carta)	Il numero rilevato della carta.	Si
Card Status (stato della carta)	Lo stato rilevato della carta.	Si
Valid for Driving (validità per la guida)	La carta rilevata è/non è valida per la guida.	Si
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)	Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta rilevata.	Si
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)	La data a partire dalla quale la carta rilevata è valida.	Si
Card Expiry Date (data di scadenza della carta)	La data di scadenza della carta rilevata.	Si
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)	La data della più recente modifica della carta rilevata.	Si
Temporary Card (carta temporanea)	La carta rilevata è temporanea.	No
<i>Estremi della patente di guida</i>		Si, se è rilevata una carta del conducente.
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente rilevata.	Si



Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate)		Obbligatorio
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevata.	Si
Driving Licence Status (Stato della patente di guida)	Lo stato della patente di guida del conducente rilevata.	No
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)	La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevata.	No
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)	La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevata.	No
<i>Estremi della carta dell'officina</i>		Si, se è rilevata una carta dell'officina.
Workshop Name (Nome dell'officina)	Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata.	Si
Workshop Address (Indirizzo dell'officina)	L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata.	Si
Check Card Status Request (richiesta di verifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Card Number (numero della carta)	Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni.	Si
Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della risposta.	Si
Status Message (messaggio di stato)	Una descrizione che spiega lo stato.	No
<i>Estremi della carta richiesta</i>		Si, se la carta richiesta è rilevata.
Card Number (numero della carta)	Il numero della carta richiesta.	Si
Card Status (stato della carta)	Lo stato della carta richiesta.	Si
Valid for Driving (validità per la guida)	La carta richiesta è/non è valida per la guida.	Si
Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)	Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta.	Si
Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)	La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida.	Si
Card Expiry Date (data di scadenza della carta)	La data di scadenza della carta richiesta.	Si



Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)	La data della più recente modifica della carta.	Si
Temporary Card (carta temporanea)	La carta richiesta è temporanea.	No
<i>Estremi della carta dell'officina</i>		Si, se è rilevata una carta dell'officina.
Workshop Name (nome dell'officina)	Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.	Si
Workshop Address (indirizzo dell'officina)	L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.	Si
<i>Estremi del titolare della carta</i>		
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Si
Name (nome)	Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Si
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
<i>Estremi della patente di guida</i>		Si, se è rilevata una carta del conducente.
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Si
Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)	Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta.	Si
Driving Licence Status (Stato della patente di guida)	Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)	La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.	No
Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)	La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.	No
Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Card Number (numero della carta)	Il numero della carta il cui stato è cambiato.	Si
New Card Status (nuovo stato della carta)	Il nuovo stato della carta.	Si
Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)	La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta.	Si



Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
<i>Ente/persona dichiarante</i>		
Authority (autorità)	Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta.	Si
Authority address (indirizzo dell'autorità)	L'indirizzo dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta.	Si
Family Name (cognome)	Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Name (nome)	Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Phone (telefono)	Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Email	L'indirizzo e-mail della persona che ha cambiato lo stato della carta.	No
Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della conferma.	Si
Status Message (messaggio di stato)	Una descrizione che spiega lo stato.	No
Acknowledgement type (tipo di conferma)	Tipo di conferma: per la richiesta o per la risposta	Si
Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta)		Obbligatorio
Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della risposta.	Si
Status Message (messaggio di stato)	Una descrizione che spiega lo stato.	No
Card Number (numero della carta)	Il numero della carta del conducente richiesta.	Si
Card Status (stato della carta)	Lo stato della carta richiesta quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica.	Si
Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)		Obbligatorio
Card Number (numero della carta)	Il numero della carta che è stata rilasciata.	Si
Driving Licence Number (numero della patente di guida)	Il numero della patente di guida straniera utilizzata per fare domanda della carta del conducente.	Si
Family Name (cognome)	Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Si
Name (nome)	Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No
Date of Birth (data di nascita)	La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	Si
Place of birth (luogo di nascita)	Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.	No



Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)		Obbligatorio
Status Code (codice di stato)	Il codice di stato della risposta.	Si
Status Message (messaggio di stato)	Una descrizione che spiega lo stato.	No»

4) l'allegato VI è così modificato:

a) i punti da 1.4 a 1.8 sono sostituiti dai seguenti:

- «1.4. I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario e devono essere in grado di rispondere a richieste con una frequenza di 6 messaggi al secondo.
- 1.5. Quando inviano risposte CIC, CCS e ICDL e conferme MCS conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII, la risposta ad una richiesta deve essere fornita entro 10 secondi.
- Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare i 20 secondi.
- 1.6. Le risposte MCS devono essere inviate entro i 10 giorni di calendario successivi all'invio delle richieste MCS.
- 1.7. I sistemi nazionali non devono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.
- 1.8. Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Fra tali problemi tecnici rientrano quelli indicati qui di seguito (elenco non esaustivo):
- l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;
 - la mancata risposta a una richiesta;
 - il ricevimento di risposte dopo il message timeout;
 - il ricevimento di messaggi non richiesti;
 - il ricevimento di messaggi non validi.»;

b) il punto 1.9 è soppresso;

c) al punto 2.2 è aggiunta la seguente frase:

«La procedura di escalation deve essere descritta in dettaglio alla Commissione qualora ciò venisse richiesto.»;

5) l'allegato VII è così modificato:

a) dopo il titolo dell'allegato è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato contiene informazioni sui dati relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) raccolti dal sistema centrale, non dagli Stati membri.»;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. I dati personali non devono essere conservati nei registri per un periodo superiore a 6 mesi dal termine dell'operazione connessa. Le informazioni statistiche e quelle di routing anonimizzate devono invece essere conservate a tempo indeterminato.»;

c) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'elenco dei dati statistici utilizzabili a fini di comunicazione può comprendere:»;

6) l'allegato VIII è così modificato:

a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Se chi richiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata nello Stato membro in cui presenta la domanda, tale Stato membro deve controllare se nel suo registro nazionale è stata in precedenza registrata una notifica ICDL. Il controllo va eseguito cercando le notifiche prima in base al numero della patente di guida e poi in base alle chiavi NYSIIS e alla data di nascita. Se trova una notifica, lo Stato membro deve inviare una richiesta mirata CIC o una ricerca CCS allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL.»;



b) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

«1.6. Gli Stati membri possono decidere di non memorizzare nel proprio registro nazionale le notifiche ICDL ricevute conformemente alle disposizioni dei punti 1.3, 1.4 e 1.5. In tale caso devono effettuare una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.»;


c) al punto 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC.»;

d) il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Verificato lo stato della carta del conducente e constatata la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda deve inviare allo Stato membro di rilascio una notifica MCS mediante il sistema di messaggeria TACHOnet.».

—



ALLEGATO II

È aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

Domanda di accesso indiretto a TACHOnet

Il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] del/della [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] ha firmato un contratto con il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] al fine di ottenere l'accesso indiretto a TACHOnet mediante il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet].

Il contratto in base al quale il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet al/alla [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] è allegato alla presente domanda.


Sono fornite le seguenti informazioni:

- a) autorità nazionale responsabile dell'accesso a TACHOnet in [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet];
- b) persona da contattare per TACHOnet in seno al/alla [autorità nazionale di cui alla lettera a)] (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e indirizzo postale);
- c) denominazione e funzione di altri enti responsabili per quanto riguarda TACHOnet;
- d) persone da contattare in seno agli enti responsabili di cui al punto c) (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono).

Firma

[Rappresentante dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet].».

17CE2191



DECISIONE (PESC) 2017/1504 DEL CONSIGLIO**del 24 agosto 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha abrogato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato, fra l'altro, le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).
- (2) Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che prevede nuove misure nei confronti dell'RPDC che comprendono la designazione di persone ed entità, tra cui la Foreign Trade Bank e la Korean National Insurance Company («KNIC»), quali destinatarie di un congelamento dei beni.
- (3) Il punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017) prevede una specifica deroga dalle disposizioni relative a un congelamento dei beni per le transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o la KNIC in determinate circostanze.
- (4) Il 10 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 ⁽²⁾ che aggiunge la Foreign Trade Bank e la KNIC all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849. È inoltre opportuno dare attuazione alle deroghe previste al punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017).
- (5) La voce relativa alla KNIC dovrebbe essere rimossa dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, dato che tale entità è ora indicata nell'allegato I.
- (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:


1) all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 non si applica:

- a) qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 208, dell'11.8.2017, pag. 38).



- b) alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;
- 2) l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 36 bis*
- In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;
- 3) l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS




ALLEGATO

La seguente voce è rimossa dall'allegato II, parte II, parte B (entità) della decisione (PESC) 2016/849:

«3.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali	Korea Foreign Insurance Company	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW	3.7.2015	La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»
-----	---	---------------------------------	--	----------	---

17CE2192



REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono attuare EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.
- (2) La parte A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 riprende le prescrizioni stabilite dalla norma EN ISO 14001:2004 che costituisce la base delle prescrizioni relative al sistema di gestione ambientale di tale regolamento.
- (3) La parte B dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1221/2009 elenca una serie di aspetti di cui le organizzazioni registrate nel sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) devono tenere conto e che hanno un collegamento diretto con una serie di elementi della norma EN ISO 14001:2004.
- (4) L'ISO ha successivamente pubblicato una nuova versione della norma internazionale ISO 14001. La seconda edizione della norma (EN ISO 14001:2004) è stata dunque sostituita dalla terza edizione (ISO 14001:2015).
- (5) Al fine di garantire un approccio coerente nei vari allegati, è auspicabile che si tenga conto delle nuove disposizioni della norma internazionale ISO 14001:2015 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni per l'analisi ambientale e nell'allegato III al regolamento (CE) n. 1221/2009 che stabilisce le prescrizioni relative all'audit ambientale interno.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.



- (7) Le organizzazioni desiderose di ottenere o mantenere la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 effettuano spesso un processo integrato di verifica/certificazione. Per mantenere la coerenza tra le prescrizioni di entrambi gli strumenti le organizzazioni non dovrebbero essere tenute ad applicare gli allegati rivisti del regolamento (CE) n. 1221/2009 prima dell'applicazione della nuova versione della norma internazionale ISO 14001. Sono pertanto necessarie disposizioni transitorie.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal presente regolamento, è accertato in occasione della verifica dell'organizzazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

Nel caso di un rinnovo della registrazione EMAS, se la verifica successiva deve essere effettuata prima del 14 marzo 2018, la data della verifica successiva può essere prorogata di sei mesi, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.

Tuttavia, prima del 14 settembre 2018 la verifica può, con l'accordo del verificatore ambientale, essere effettuata a norma delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013⁽¹⁾. In tal caso, la validità dell'attestazione del verificatore ambientale e il certificato di registrazione saranno validi solo fino al 14 settembre 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).



ALLEGATI

«ALLEGATO I

ANALISI AMBIENTALE

L'analisi ambientale riguarda le seguenti aree:

1. Individuazione del contesto organizzativo

L'organizzazione stabilisce quali aspetti interni ed esterni possono condizionare positivamente o negativamente la sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.

Tra i vari aspetti si annoverano le condizioni ambientali rilevanti quali il clima, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la disponibilità di risorse naturali e la biodiversità.

Possono anche essere comprese, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- condizioni esterne (ad esempio culturali, sociali, politiche, giuridiche, regolamentari, finanziarie, tecnologiche, economiche, naturali e in materia di concorrenza),
- condizioni interne relative alle caratteristiche dell'organizzazione (come le sue attività, i suoi prodotti e i suoi servizi, gli orientamenti strategici, la sua cultura e le sue capacità).

2. Individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative

L'organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste e ha soddisfatto o intende soddisfare.

Se l'organizzazione decide di adottare o accettare volontariamente alcune esigenze o aspettative delle parti interessate che non sono oggetto di prescrizioni giuridiche, queste diventano parte integrante dei suoi obblighi di conformità.

3. Individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente

Oltre a elaborare un registro degli obblighi giuridici applicabili, l'organizzazione precisa altresì in che modo può dimostrare che rispetta i vari obblighi giuridici.

4. Individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti e scelta di quelli più significativi


L'organizzazione individua tutti gli aspetti ambientali diretti e indiretti, opportunamente definiti e quantificati, che hanno un impatto ambientale positivo o negativo e compila un registro di tutti gli aspetti ambientali. Stabilisce inoltre quale di questi aspetti sono importanti in relazione ai criteri stabiliti in conformità del punto 5 del presente allegato.

Nell'individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti è essenziale che le organizzazioni considerino anche gli aspetti ambientali associati alla loro attività di base. In tal senso non basta un inventario degli aspetti ambientali del sito e degli impianti di un'organizzazione.

Per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti delle sue attività, dei suoi prodotti e dei suoi servizi l'organizzazione adotta un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, tenendo conto delle fasi di questo ciclo che può controllare o su cui può esercitare la sua influenza. Tali fasi comprendono di norma l'acquisizione, l'acquisto e l'approvvigionamento di materie prime, la progettazione, la produzione, il trasporto, l'uso, il trattamento di fine vita e lo smaltimento finale, a seconda dell'attività dell'organizzazione.

4.1. Aspetti ambientali diretti

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli associati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'organizzazione sui quali quest'ultima ha un controllo di gestione diretto.



Tutte le organizzazioni sono tenute a tenere conto degli aspetti diretti connessi alle operazioni che svolgono.

Gli aspetti ambientali diretti comprendono gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

- 1) emissioni atmosferiche;
- 2) scarichi nell'acqua (comprese le infiltrazioni nelle acque sotterranee);
- 3) produzione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e altri tipi di rifiuti, in particolare quelli pericolosi;
- 4) uso e contaminazione del suolo;
- 5) uso dell'energia, delle risorse naturali (compresa l'acqua, la fauna, la flora) e materie prime;
- 6) uso di additivi e coadiuvanti nonché di semilavorati;
- 7) questioni locali (rumore, vibrazioni, odori, polveri, impatto visivo ecc.).

Nell'individuazione degli aspetti ambientali, occorre tenere conto anche degli elementi seguenti:

- rischi di incidenti ambientali e altre situazioni di emergenza con un potenziale impatto ambientale (ad esempio gli incidenti chimici) e potenziali situazioni anomale che potrebbero avere un impatto ambientale,
- questioni di trasporto legate ai beni e servizi e per il personale che viaggia per lavoro.

4.2. Aspetti ambientali indiretti

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli che possono derivare dall'interazione tra l'organizzazione e dei terzi sui quali l'organizzazione può esercitare una certa influenza.

Questi includono, tra l'altro:

- 1) problemi legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza (acquisizione di materie prime, progettazione, acquisto e approvvigionamento, produzione, trasporto, utilizzo, trattamento di fine vita e smaltimento finale);
- 2) investimenti di capitale, concessione di prestiti e servizi assicurativi;
- 3) nuovi mercati;
- 4) scelta e composizione dei servizi (ad esempio trasporto o servizi di ristorazione);
- 5) decisioni amministrative e di programmazione;
- 6) composizione della gamma di prodotti;
- 7) prestazioni e pratiche degli appaltatori, subappaltatori e subfornitori in materia ambientale.


Le organizzazioni devono essere in grado di dimostrare che gli aspetti ambientali significativi e gli impatti significativi associati a tali aspetti sono affrontati nell'ambito del sistema di gestione.

L'organizzazione dovrebbe impegnarsi ad assicurare che i fornitori e coloro che agiscono per suo conto si conformino alla politica ambientale dell'organizzazione quando svolgono le attività oggetto del contratto.

L'organizzazione esamina in che misura può incidere su tali aspetti ambientali indiretti e che provvedimenti può adottare per ridurre l'impatto ambientale o rafforzare i benefici ambientali.

5. Valutazione della significatività degli aspetti ambientali

L'organizzazione definisce i criteri per valutare la significatività degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività, prodotti e servizi e li applica al fine di stabilire quali di essi esercitino un impatto ambientale significativo nella prospettiva del ciclo di vita.



I criteri elaborati dall'organizzazione tengono conto della legislazione e sono esaustivi, verificabili da un controllo indipendente, riproducibili e resi pubblicamente disponibili.

Nel fissare tali criteri l'organizzazione tiene conto degli elementi seguenti:

- 1) danni o vantaggi potenziali per l'ambiente, compresa la biodiversità;
- 2) lo stato dell'ambiente (come la fragilità dell'ambiente locale, regionale o mondiale);
- 3) entità, numero, frequenza e reversibilità dell'aspetto o dell'impatto;
- 4) esistenza di una legislazione ambientale e i relativi obblighi previsti;
- 5) opinioni delle parti interessate, in particolare del personale dell'organizzazione.

A seconda dei tipi di attività, prodotti e servizi dell'organizzazione si può tenere conto di ulteriori elementi pertinenti.

Sulla base dei criteri stabiliti, l'organizzazione valuta la significatività dei propri aspetti e impatti ambientali. A tal fine, l'organizzazione tiene conto di una serie di considerazioni, tra cui:

- 1) i dati che l'organizzazione possiede sul consumo di materie prime e di energia e sui rischi legati agli scarichi, ai rifiuti e alle emissioni;
- 2) attività dell'organizzazione che sono disciplinate dalla legislazione ambientale;
- 3) attività di approvvigionamento;
- 4) progettazione, sviluppo, fabbricazione, distribuzione, manutenzione, uso, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento dei prodotti dell'organizzazione;
- 5) attività dell'organizzazione che comportano i costi ambientali e i benefici ambientali più significativi.

Nel valutare la significatività degli impatti ambientali delle sue attività, l'organizzazione esamina le condizioni operative normali, quelle di avviamento e cessazione delle attività e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Tiene conto delle attività passate, presenti e programmate.

6. Valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti

L'organizzazione tiene conto dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti che possono incidere sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.

7. Individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità

L'organizzazione definisce e documenta i rischi e le opportunità associati ai suoi aspetti ambientali, gli obblighi di conformità e altre questioni e prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4.

L'organizzazione si concentra sui rischi e le opportunità di cui si dovrebbe tenere conto per garantire che il sistema di gestione ambientale possa raggiungere i risultati attesi, al fine di prevenire effetti o inconvenienti indesiderati e conseguire un costante miglioramento della prestazione ambientale dell'organizzazione.

8. Esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti.

L'organizzazione esamina i processi, le pratiche e le procedure esistenti e decide quali sono necessari per garantire la qualità della gestione ambientale sul lungo periodo.



ALLEGATO II

PRESCRIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E ULTERIORI ELEMENTI DI CUI LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO IL SISTEMA EMAS DEVONO TENER CONTO

Le prescrizioni applicabili al sistema di gestione ambientale nell'ambito di EMAS sono quelle definite nelle sezioni da 4 a 10 della norma EN ISO 14001:2015. Queste prescrizioni sono riportate nella parte A.


I riferimenti contenuti nell'articolo 4 a punti specifici del presente allegato vanno intesi come segue:

il riferimento al punto A.3.1 va inteso come un riferimento al punto A.6.1;


il riferimento al punto A.5.5 va inteso come un riferimento al punto A.9.2.

Le organizzazioni registrate devono inoltre tener conto di ulteriori aspetti direttamente connessi con vari elementi della sezione 4 della norma EN ISO 14001:2015. Queste prescrizioni aggiuntive sono riportate nella parte B del presente allegato.


PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>Le organizzazioni che aderiscono al sistema di ecogestione e audit (EMAS) si conformano alle prescrizioni della norma EN ISO 14001:2015 ⁽¹⁾ elencate qui di seguito.</p> <p>A.4. Contesto dell'organizzazione</p> <p>A.4.1. Comprendere l'organizzazione e il suo contesto</p> <p>L'organizzazione individua gli aspetti esterni ed interni pertinenti per le sue finalità e che incidono sulla sua capacità di conseguire i risultati attesi nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale. Questi aspetti comprendono le condizioni ambientali che sono condizionate dall'organizzazione o che possono condizionarla.</p> <p>A.4.2. Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate</p> <p>L'organizzazione stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale; le esigenze e le aspettative (ossia le prescrizioni) pertinenti di tali parti interessate; quali di queste esigenze e aspettative diventano obblighi di conformità per l'organizzazione. <p>A.4.3. Definire il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale</p> <p>L'organizzazione stabilisce i confini e l'applicabilità del sistema di gestione ambientale per definirne il campo di applicazione.</p> <p>Nel stabilire il campo di applicazione, l'organizzazione considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> gli aspetti esterni e interni di cui al punto A.4.1; gli obblighi di conformità di cui al punto A.4.2; le unità organizzative, le funzioni e i confini fisici; le sue attività, prodotti e servizi; la sua autorità e capacità di esercitare un controllo e un'influenza. 	



PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>Una volta definito il campo di applicazione, tutte le attività, i prodotti e i servizi dell'organizzazione che rientrano in tale campo di applicazione devono essere integrati nel sistema di gestione ambientale.</p> <p>Il campo di applicazione è descritto in un documento informativo che è messo a disposizione delle parti interessate.</p> <p>A.4.4. Sistema di gestione ambientale</p> <p>Per raggiungere i risultati auspicati, compreso il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, l'organizzazione stabilisce, attua, aggiorna e migliora costantemente un sistema di gestione ambientale, ivi compresi i processi necessari e le loro interazioni, conformemente alle prescrizioni della presente norma internazionale.</p> <p>L'organizzazione tiene conto delle conoscenze acquisite di cui ai punti 4.1 e 4.2 quando istituisce e aggiorna il sistema di gestione ambientale.</p>	
<p>A.5. Leadership</p> <p>A.5.1. Leadership e impegno</p> <p>I vertici aziendali dimostrano capacità di leadership e impegno per quanto riguarda il sistema di gestione ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none"> assumendo la responsabilità dell'efficacia del sistema di gestione ambientale; assicurando che la politica e gli obiettivi ambientali siano definiti e siano compatibili con gli orientamenti strategici e il contesto dell'organizzazione; garantendo l'integrazione delle prescrizioni del sistema di gestione ambientale nei processi operativi dell'organizzazione; garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per il sistema di gestione ambientale; comunicando in merito all'importanza di una gestione ambientale efficace e della conformità alle prescrizioni del sistema di gestione ambientale; assicurando che il sistema di gestione ambientale consegua i risultati attesi; guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all'efficacia del sistema di gestione ambientale; promuovendo un costante miglioramento; fornendo sostegno ad altri ruoli gestionali affinché dimostrino la loro capacità di leadership nelle rispettive aree di responsabilità. <p>NB: L'espressione "processi operativi" nella presente norma internazionale può essere intesa, in senso ampio, come riferita a quelle attività che rappresentano la ragion d'essere dell'organizzazione.</p>	
<p>A.5.2. Politica ambientale</p> <p>L'alta dirigenza dell'organizzazione elabora, attua e aggiorna una politica ambientale che, all'interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none"> sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione, compresi la natura, la dimensione e gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi; 	<p>B.1. Costante miglioramento delle prestazioni ambientali</p> <p>Le organizzazioni si impegnano a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.</p>




PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>b) costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali;</p> <p>c) includa un impegno a favore della protezione dell'ambiente, inclusa la prevenzione dell'inquinamento, e di altri impegni specifici pertinenti nel contesto dell'organizzazione;</p> <p>NB: Altri impegni specifici per proteggere l'ambiente possono comprendere l'utilizzo di risorse sostenibili, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi.</p> <p>d) comprenda l'impegno a rispettare i propri obblighi di conformità;</p> <p>e) comprenda l'impegno a favore di un costante miglioramento del sistema di gestione ambientale per rafforzare le prestazioni ambientali.</p> <p>La politica ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — è descritta in un documento informativo, — è comunicata in seno all'organizzazione, — è messa a disposizione delle parti interessate. 	<p>Se un'organizzazione comprende più siti, ogni sito cui si applica EMAS soddisfa tutte le prescrizioni del sistema, compreso il costante miglioramento delle prestazioni ambientali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.</p>
<p>A.5.3. Ruoli, responsabilità e poteri dell'organizzazione</p> <p>L'alta dirigenza assicura che le responsabilità e i poteri corrispondenti ai ruoli pertinenti siano assegnati e comunicati in seno all'organizzazione.</p> <p>L'alta dirigenza attribuisce la responsabilità e il potere affinché:</p> <p>a) si garantisca che il sistema di gestione ambientale sia conforme alle prescrizioni della presente norma internazionale;</p> <p>b) si informino i vertici aziendali sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale, ivi comprese le prestazioni ambientali.</p>	<p>B.2. Rappresentanti della direzione</p> <p>L'alta dirigenza nomina uno (o più) rappresentanti della direzione, che, indipendentemente da altre responsabilità, hanno ruoli, responsabilità e poteri specifici al fine di garantire che il sistema di gestione ambientale sia conforme al presente regolamento e che i vertici aziendali siano informati sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale.</p> <p>Il rappresentante dell'alta dirigenza può essere un membro dei vertici dell'organizzazione.</p>
<p>A.6. Pianificazione</p> <p>A.6.1. Misure relative ai rischi e alle opportunità</p> <p>A.6.1.1. Aspetti generali</p> <p>L'organizzazione istituisce, attua e tiene aggiornati i processi necessari per soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.4.</p> <p>Nel pianificare il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione tiene conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le questioni di cui al punto 4.1, — le prescrizioni di cui al punto 4.2, — il campo di applicazione del suo sistema di gestione ambientale; e individua i rischi e le opportunità, inerenti ai suoi: <ul style="list-style-type: none"> — aspetti ambientali (cfr. 6.1.2), — obblighi di conformità (cfr. 6.1.3), 	<p>B.3. Analisi ambientale</p> <p>Conformemente all'allegato I, le organizzazioni effettuano un'analisi ambientale iniziale e ne stilano i risultati.</p> <p>Le organizzazioni situate al di fuori del territorio dell'Unione fanno inoltre riferimento alle prescrizioni giuridiche in materia di ambiente applicabili alle organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare una domanda.</p>



PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>— altre questioni e prescrizioni, di cui ai punti 4.1 e 4.2; di cui è necessario tener conto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assicurare che il sistema di gestione ambientale possa raggiungere i risultati previsti, — prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, compresa la possibilità che le condizioni ambientali esterne influenzino l'organizzazione, — conseguire un costante miglioramento. <p>Nell'ambito del sistema di gestione ambientale, l'organizzazione individua le situazioni di potenziale emergenza, comprese quelle che possono avere un impatto ambientale.</p> <p>L'organizzazione conserva dei documenti informativi concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i rischi e le opportunità di cui si deve tenere conto, — i processi necessari di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.4, nella misura necessaria ad avere sufficiente certezza che siano eseguiti come previsto. <p>A.6.1.2. Aspetti ambientali</p> <p>Nell'ambito del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l'organizzazione individua gli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e quelli sui quali può esercitare un'influenza, e i relativi impatti ambientali, nell'ottica della prospettiva del ciclo di vita.</p> <p>Nell'individuare gli aspetti ambientali, l'organizzazione tiene conto dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dei cambiamenti, ossia gli sviluppi previsti o nuovi e attività, prodotti e servizi nuovi o modificati; b) le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. <p>L'organizzazione individua gli aspetti che hanno o possono avere un impatto ambientale significativo, utilizzando i criteri stabiliti.</p> <p>L'organizzazione comunica, fra i suoi diversi livelli e funzioni, in merito agli aspetti ambientali significativi, se del caso.</p> <p>L'organizzazione conserva documenti informativi dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> — suoi aspetti ambientali e relativi impatti ambientali, — criteri utilizzati per individuare gli aspetti ambientali significativi, — suoi aspetti ambientali significativi. <p>NB: Gli aspetti ambientali significativi possono comportare rischi e opportunità associati ad impatti ambientali negativi (minacce) o a impatti ambientali positivi (opportunità).</p>	
<p>A.6.1.3. Obblighi di conformità</p> <p>L'organizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) individua gli obblighi di conformità relativi ai propri aspetti ambientali e vi ha accesso; 	<p>B.4. Conformità alle norme</p> <p>Le organizzazioni registrate nel sistema EMAS o che intendono registrarsi sono tenute a dimostrare che soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hanno identificato e conoscono le implicazioni per l'organizzazione di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;



PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>b) stabilisce come questi obblighi si applicano all'organizzazione;</p> <p>c) tiene conto di questi obblighi di conformità nell'istituire, attuare, aggiornare e migliorare costantemente il suo sistema di gestione ambientale.</p> <p>L'organizzazione conserva documenti informativi relativi ai suoi obblighi di conformità.</p> <p>NB: Gli obblighi di conformità possono comportare rischi e opportunità per l'organizzazione.</p> <p>A.6.1.4. Attività di pianificazione</p> <p>L'organizzazione pianifica:</p> <p>a) di intraprendere azioni per affrontare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli aspetti ambientali significativi; 2) gli obblighi di conformità; 3) i rischi e le opportunità individuati al punto 6.1.1; <p>b) in che modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) integrare e attuare queste azioni nel processo del suo sistema di gestione ambientale (cfr. punto 6.2, clausola 7, clausole 8 e punto 9.1) o in altri processi operativi; 2) valutare l'efficacia di tali azioni (cfr. punto 9.1). <p>Nel pianificare queste azioni, l'organizzazione tiene conto delle sue opzioni tecnologiche e delle sue esigenze finanziarie, operative e commerciali.</p>	<p>2) assicurano il rispetto della normativa ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti e forniscono le opportune prove;</p> <p>3) hanno istituito procedure che consentono all'organizzazione di garantire il rispetto della normativa ambientale.</p>
<p>A.6.2. Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro conseguimento</p>	
<p>A.6.2.1. Obiettivi ambientali</p> <p>L'organizzazione stabilisce gli obiettivi ambientali ad ogni funzione e livello adeguati, tenendo conto degli aspetti ambientali significativi e dei relativi obblighi di conformità, ma anche dei rischi e delle opportunità.</p> <p>Gli obiettivi ambientali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) coerenti con la politica ambientale; b) misurabili (se possibile); c) oggetto di monitoraggio; d) oggetto di comunicazione; e) opportunamente aggiornati. <p>L'organizzazione conserva i documenti informativi sugli obiettivi ambientali.</p> <p>A.6.2.2. Pianificazione delle azioni per conseguire gli obiettivi ambientali</p> <p>Nel pianificare le modalità per conseguire i propri obiettivi ambientali, l'organizzazione stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) come intende procedere; b) le risorse necessarie; 	<p>B.5. Obiettivi ambientali</p> <p>Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit siano rivolti alle effettive prestazioni ambientali dell'organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e indiretti.</p> <p>I mezzi con cui conseguire gli obiettivi e i traguardi non possono essere considerati obiettivi ambientali.</p>




PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>c) le persone responsabili;</p> <p>d) quando sarà completato il lavoro;</p> <p>e) in che modo saranno valutati i risultati, compresi gli indicatori per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali misurabili (cfr. 9.1.1).</p> <p>L'organizzazione valuta in che modo le azioni per conseguire i suoi obiettivi ambientali possono essere integrate nei suoi processi operativi.</p>	
<p>A.7. Sostegno</p> <p>A.7.1. Risorse</p> <p>L'organizzazione stabilisce e mette a disposizione le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, l'aggiornamento e il costante miglioramento del sistema di gestione ambientale.</p>	
<p>A.7.2. Competenze</p> <p>L'organizzazione:</p> <p>a) stabilisce le competenze necessarie della o delle persone che, sotto il suo controllo, svolgono funzioni che incidono sulla sua prestazione ambientale e sulla sua capacità di adempiere i propri obblighi di conformità;</p> <p>b) garantiscono che queste persone siano competenti (qualifiche, formazione o esperienza adeguate);</p> <p>c) identifica le esigenze formative associate ai suoi aspetti ambientali e al suo sistema di gestione ambientale;</p> <p>d) se del caso, intraprende azioni per acquisire le competenze necessarie e valuta l'efficacia delle misure adottate.</p> <p>NB: Le azioni possono comprendere, ad esempio, corsi di formazione, azioni di tutoraggio, la riassegnazione di membri del personale o ancora l'assunzione o l'incarico a contratto di persone competenti.</p> <p>A riprova delle competenze, l'organizzazione conserva le opportune prove documentali.</p>	<p>B.6. Partecipazione del personale</p> <p>1) L'organizzazione dovrebbe riconoscere che la partecipazione attiva del personale è un elemento trainante e il presupposto per continui miglioramenti ambientali ed è anche una risorsa fondamentale per migliorare le prestazioni ambientali e il metodo più indicato per integrare con successo il sistema di gestione ambientale e audit in seno all'organizzazione.</p> <p>2) Con "partecipazione del personale" si intende sia la partecipazione diretta dei dipendenti sia l'informazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti. Dovrebbe pertanto essere istituito un sistema di partecipazione del personale a tutti i livelli. L'organizzazione dovrebbe riconoscere che la dimostrazione dell'impegno, della reattività e del sostegno attivo da parte della direzione sono il presupposto per il successo di questi processi. In questo contesto, la direzione dovrebbe fornire un feedback adeguato al personale.</p> <p>3) Oltre a quanto indicato sopra, il personale o i suoi rappresentanti devono essere coinvolti nel processo di costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione attraverso:</p> <p>a) l'analisi ambientale iniziale;</p> <p>b) l'istituzione e l'attuazione di un sistema di gestione ambientale e di audit in grado di migliorare le prestazioni ambientali;</p>




PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
	<p>c) comitati ambientali o gruppi di lavoro incaricati di raccogliere informazioni e garantire la partecipazione del responsabile ambientale/dei rappresentanti della direzione insieme ai dipendenti e ai loro rappresentanti;</p> <p>d) gruppi di lavoro congiunti per il programma d'azione ambientale e l'audit ambientale;</p> <p>e) la preparazione delle dichiarazioni ambientali.</p> <p>4) A tal fine sarebbe opportuno ricorrere a forme appropriate di partecipazione, come il "libro dei suggerimenti", lavori di gruppo su singoli progetti o comitati ambientali. Le organizzazioni tengono conto degli orientamenti della Commissione sulle migliori pratiche in questo settore. Su richiesta, partecipano anche i rappresentanti del personale.</p>
<p>A.7.3. Sensibilizzazione</p> <p>L'organizzazione assicura che le persone che svolgono un lavoro sotto il suo controllo siano informate su:</p> <p>a) la politica ambientale;</p> <p>b) gli aspetti ambientali significativi e i relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro;</p> <p>c) il loro contributo all'efficacia del sistema di gestione ambientale, ivi compresi i benefici di una prestazione ambientale migliore;</p> <p>d) le implicazioni del mancato rispetto delle prescrizioni del sistema di gestione ambientale, ivi compresi il mancato rispetto degli obblighi di conformità dell'organizzazione.</p>	
<p>A.7.4. Comunicazione</p> <p>A.7.4.1. Aspetti generali</p> <p>L'organizzazione stabilisce, attua e aggiorna le procedure necessarie per le comunicazioni interne ed esterne pertinenti per il sistema di gestione ambientale, precisando tra l'altro:</p> <p>a) le tematiche su cui intende comunicare;</p> <p>b) quando intende comunicare;</p> <p>c) con chi intende comunicare;</p> <p>d) le modalità di comunicazione.</p> <p>In sede di elaborazione dei processi di comunicazione, l'organizzazione:</p> <p>— tiene conto dei suoi obblighi di conformità,</p> <p>— assicura che le informazioni ambientali comunicate siano coerenti con le informazioni generate nell'ambito del sistema di gestione ambientale e siano affidabili.</p>	




PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>L'organizzazione risponde alle comunicazioni pertinenti concernenti il proprio sistema di gestione ambientale.</p> <p>L'organizzazione conserva dei documenti informativi come prova delle sue comunicazioni, a seconda dei casi.</p> <p>A.7.4.2. Comunicazione interna</p> <p>L'organizzazione:</p> <p>a) comunica al proprio interno le informazioni relative al sistema di gestione ambientale fra i differenti livelli e funzioni dell'organizzazione, comprese le modifiche del sistema di gestione ambientale, a seconda dei casi;</p> <p>b) assicura che i suoi processi di comunicazione consentano alle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione di contribuire ad un costante miglioramento.</p>	
<p>A.7.4.3. Comunicazione esterna</p> <p>L'organizzazione comunica all'esterno le informazioni pertinenti relative al sistema di gestione ambientale, come stabilito dai processi di comunicazione dell'organizzazione e come richiesto dai suoi obblighi di conformità.</p>	<p>B.7. Comunicazione</p> <p>1) Le organizzazioni devono dimostrare di condurre un dialogo aperto con il pubblico, le autorità e altre parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti in relazione all'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti e servizi.</p> <p>2) Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e di ottenere la fiducia delle parti interessate, le organizzazioni registrate a EMAS divulgano informazioni ambientali specifiche a norma dell'allegato IV "Comunicazione in materia ambientale".</p>
<p>A.7.5. Documenti informativi</p> <p>A.7.5.1. Aspetti generali</p> <p>Il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione comprende:</p> <p>a) i documenti informativi richiesti dalla presente norma internazionale;</p> <p>b) i documenti informativi ritenuti necessari dall'organizzazione ai fini dell'efficacia del sistema di gestione ambientale.</p> <p>NB: La portata delle informazioni per il sistema di gestione ambientale può differire da un'organizzazione all'altra, in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — della dimensione dell'organizzazione e il suo tipo di attività, processi, prodotti e servizi, — della necessità di dimostrare il rispetto degli obblighi di conformità, — della complessità dei processi e delle loro interazioni, — della competenza delle persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione. 	




PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>A.7.5.2. Elaborazione e aggiornamento</p> <p>In sede di elaborazione e aggiornamento delle informazioni documentate, l'organizzazione assicura adeguatamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'identificazione e la descrizione (per esempio titolo, autore, data, numero di riferimento); formato (ad esempio, lingua, versione del software, grafici) e supporti (ad esempio carta, formato elettronico); esame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza. <p>A.7.5.3. Controllo dei documenti informativi</p> <p>I documenti informativi richiesti dal sistema di gestione ambientale e dalla presente norma internazionale sono verificati al fine di garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> che siano disponibili e adeguati all'uso, in qualsiasi momento; siano adeguatamente protetti (ad esempio, violazione della riservatezza, uso improprio o perdita di integrità). <p>Per il controllo dei documenti informativi, l'organizzazione tiene conto delle attività seguenti, se del caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — distribuzione, accesso, recupero e utilizzo, — archiviazione e preservazione, compresa la salvaguardia della leggibilità, — controllo delle modifiche (ad esempio controllo delle versioni), — conservazione e cessione. <p>I documenti informativi provenienti dall'esterno, che l'organizzazione ritiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del sistema di gestione ambientale, sono identificati e, del caso, tenuti sotto controllo.</p> <p>NB: L'accesso può dipendere da una decisione che autorizza unicamente la visualizzazione di questi documenti o la visualizzazione e la modifica degli stessi.</p> <p>A.8. Operazioni</p> <p>A.8.1. Pianificazione e controllo operativi</p> <p>L'organizzazione istituisce, attua, controlla e aggiorna i processi necessari per soddisfare le prescrizioni del sistema di gestione ambientale, nonché per l'attuazione delle azioni di cui ai punti 6.1 e 6.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> — definendo criteri operativi per i processi, — controllando i processi, conformemente ai criteri operativi. <p>NB: I controlli possono comprendere controlli e procedure tecniche e possono essere eseguiti seguendo una gerarchia (ad esempio, eliminazione, sostituzione, amministrativo) e possono essere applicati individualmente o in combinazione.</p> <p>L'organizzazione controlla i cambiamenti previsti e esamina le conseguenze dei cambiamenti involontari, adottando misure per mitigare eventuali effetti negativi, ove necessario.</p>	




PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>L'organizzazione si impegna a garantire o a esercitare un'influenza su tutti i processi esternalizzati. Il tipo e la portata del controllo o dell'influenza da applicare ai processi in questione sono definiti nell'ambito del sistema di gestione ambientale.</p> <p>Nell'ambito di un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita, l'organizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> istituisce dei controlli, se del caso, volti a garantire che le sue prescrizioni ambientali siano prese in considerazione in fase di progettazione e di sviluppo del prodotto o del servizio, tenendo conto di ogni fase del ciclo di vita; individua le proprie prescrizioni ambientali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi, a seconda dei casi; comunica ai fornitori esterni (contraenti compresi) le prescrizioni ambientali pertinenti; valuta la necessità di fornire informazioni sui potenziali impatti ambientali significativi associati al trasporto o alla consegna, all'utilizzo, al trattamento di fine vita e allo smaltimento finale dei suoi prodotti e servizi. <p>L'organizzazione conserva i documenti informativi nella misura necessaria per avere sufficiente certezza che i processi sono stati eseguiti come previsto.</p> <p>A.8.2. Preparazione e reazione alle emergenze</p> <p>L'organizzazione istituisce, attua e aggiorna i processi necessari per prepararsi e reagire alle potenziali situazioni di emergenza di cui al punto 6.1.1.</p> <p>L'organizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> si prepara a reagire programmando azioni per prevenire o attenuare gli effetti ambientali negativi derivanti da situazioni di emergenza; reagisce alle situazioni di emergenza reali; per prevenire o attenuare le conseguenze delle situazioni di emergenza adotta misure adeguate alla gravità dell'emergenza e al potenziale impatto ambientale; testa periodicamente le azioni di risposta previste, ove possibile; esamina e rivede periodicamente i processi e le azioni di risposta pianificate, in particolare dopo il verificarsi di situazioni di emergenza o in occasione di test su queste procedure e azioni; fornisce le informazioni e la formazione pertinenti in materia di preparazione e risposta alle emergenze, se del caso, alle parti interessate, incluse le persone che lavorano sotto il suo controllo. <p>L'organizzazione conserva i documenti informativi nella misura necessaria per avere sufficiente certezza che il processo è stato eseguito come previsto.</p> <p>A.9. Valutazione delle prestazioni</p> <p>A.9.1. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione</p> <p>A.9.1.1. Aspetti generali</p> <p>L'organizzazione controlla, misura, analizza e valuta le proprie prestazioni ambientali.</p>	




PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>L'organizzazione stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cosa deve essere monitorato e valutato; b) i metodi di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, in modo da garantire risultati validi; c) i criteri in base ai quali l'organizzazione intende valutare le sue prestazioni ambientali e gli indicatori adeguati; d) quando vengono svolti il monitoraggio e la misurazione; e) quando sono analizzati e valutati i risultati del monitoraggio e della valutazione. <p>L'organizzazione assicura che vengano utilizzati strumenti di monitoraggio e misurazione calibrati o verificati, e sottoposti ad adeguata manutenzione.</p> <p>L'organizzazione valuta le sue prestazioni ambientali e l'efficacia del suo sistema di gestione ambientale.</p> <p>L'organizzazione comunica le informazioni pertinenti sulle prestazioni ambientali sia a livello interno che esterno, come stabilito dai suoi processi di comunicazione e come imposto dai suoi obblighi di conformità.</p> <p>L'organizzazione conserva l'opportuna documentazione come prova del monitoraggio, della misurazione, dell'analisi e della valutazione dei risultati.</p> <p>A.9.1.2. Valutazione della conformità</p> <p>L'organizzazione istituisce, attua e aggiorna le procedure necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di conformità.</p> <p>L'organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilisce con che frequenza la conformità sarà valutata; b) valuta la conformità e adotta dei provvedimenti, se necessario; c) garantisce la conoscenza e la comprensione del suo grado di conformità. <p>L'organizzazione conserva i documenti informativi come prova dei risultati della valutazione della conformità.</p> <p>A.9.2. Audit interno</p> <p>A.9.2.1. Aspetti generali</p> <p>L'organizzazione effettua audit interni a intervalli pianificati, per sapere se il sistema di gestione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è conforme: <ul style="list-style-type: none"> 1) alle prescrizioni dell'organizzazione stessa per il suo sistema di gestione ambientale; 2) alle prescrizioni della presente norma internazionale; b) è attuato e aggiornato in modo efficace. <p>A.9.2.2. Programma di audit interno</p> <p>L'organizzazione stabilisce, attua e aggiorna uno o più programmi interni di audit, in cui stabilisce la frequenza, i metodi, le responsabilità, gli obblighi di pianificazione e le modalità di comunicazione dei suoi audit interni.</p>	



PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>Nel definire il programma di audit interno, l'organizzazione tiene conto dell'importanza ambientale dei processi in questione, le modifiche che incidono sull'organizzazione e i risultati degli audit precedenti.</p> <p>L'organizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) definisce i criteri e la portata di ciascun audit; b) sceglie i revisori e organizza gli audit in modo da garantire l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit; c) garantisce che i risultati dell'audit siano comunicati ai dirigenti competenti. <p>L'organizzazione conserva documenti informativi come prova dello svolgimento del programma di audit e dei risultati dell'audit</p> <p>A.9.3. Esame della direzione</p> <p>L'alta direzione esamina il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace.</p> <p>L'esame della direzione riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lo stato delle azioni previste dai precedenti esami della direzione; b) le modifiche apportate a: <ol style="list-style-type: none"> 1) questioni interne ed esterne che sono pertinenti per il sistema di gestione ambientale; 2) le esigenze e le aspettative delle parti interessate, compresi gli obblighi di conformità; 3) i suoi aspetti ambientali significativi; 4) i rischi e le opportunità; c) la misura in cui gli obiettivi ambientali sono stati realizzati; d) informazioni sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione, anche per quanto riguarda le tendenze in materia di: <ol style="list-style-type: none"> 1) non conformità e azioni correttive; 2) monitoraggio e misurazione dei risultati; 3) rispetto degli obblighi di conformità; 4) risultanze dell'audit; e) l'adeguatezza delle risorse; f) le informazioni pertinenti provenienti dalle parti interessate, compresi i reclami; g) le possibilità di costante miglioramento. <p>I risultati dell'esame della gestione comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — conclusioni sul persistere dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di gestione ambientale, — decisioni relative alle possibilità di costante miglioramento, — decisioni riguardanti eventuali necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale (anche alle risorse), 	



PARTE A Prescrizioni del sistema di gestione ambientale di cui alla norma EN ISO 14001:2015	PARTE B Prescrizioni aggiuntive per le organizzazioni che attuano EMAS
<p>— le misure da adottare, se necessario, quando gli obiettivi ambientali non sono stati raggiunti,</p> <p>— le possibilità di migliorare l'integrazione del sistema di gestione ambientale in altri processi aziendali, se necessario,</p> <p>— eventuali implicazioni per l'orientamento strategico dell'organizzazione.</p> <p>L'organizzazione conserva dei documenti informativi come mezzo di prova dei risultati degli esami della direzione.</p> <p>A.10. Miglioramento</p> <p>A.10.1. Aspetti generali</p> <p>L'organizzazione individua le possibilità di miglioramento (cfr. punti 9.1, 9.2 e 9.3) e attua le azioni necessarie per conseguire i risultati attesi nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale.</p> <p>A.10.2. Casi di mancata conformità e azioni correttive</p> <p>In caso di non conformità, l'organizzazione:</p> <p>a) interviene e, a seconda dei casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adotta misure di controllo e correttive; 2) fa fronte alle conseguenze, compresa la mitigazione dell'impatto ambientale negativo; <p>b) valuta la necessità di intervenire per eliminare le cause delle non conformità, affinché non si ripeta o si verifichi anche altrove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esaminando la non conformità; 2) determinando le cause delle non conformità; 3) stabilendo se esistono e se possano potenzialmente verificarsi casi di non conformità analoghi; <p>c) attua le azioni necessarie;</p> <p>d) valuta l'efficacia delle azioni correttive intraprese;</p> <p>e) apporta modifiche al sistema di gestione ambientale, se necessario.</p> <p>Le azioni correttive devono essere adeguate all'importanza degli effetti dei casi di non conformità riscontrati, ivi compresi gli impatti ambientali.</p> <p>L'organizzazione conserva i documenti informativi come prova:</p> <p>— della natura dei casi di non conformità e delle eventuali azioni adottate successivamente;</p> <p>— i risultati delle eventuali azioni correttive adottate.</p> <p>A.10.3. Miglioramento costante</p> <p>L'organizzazione migliora costantemente la pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali.</p>	
<p>(1) Il testo della norma nazionale riportato nel presente allegato è utilizzato con il consenso del CEN. Il testo integrale può essere acquistato presso gli enti nazionali di normazione il cui elenco figura sul sito web ufficiale del CEN. È vietata la riproduzione in qualsiasi forma del presente allegato a fini commerciali.</p>	



ALLEGATO III

AUDIT AMBIENTALE INTERNO

1. Programma e frequenza degli audit**1.1. Programma di audit**

Il programma di audit garantisce che la direzione dell'organizzazione disponga delle informazioni necessarie per esaminare le prestazioni ambientali dell'organizzazione e l'efficacia del sistema di gestione ambientale e sia in grado di dimostrare che tutti questi aspetti sono sotto controllo.

1.2. Obiettivi del programma di audit

Gli obiettivi includono, in particolare, la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinano la conformità alle politiche e al programma dell'organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi e di altri obblighi in materia di ambiente.

1.3. Ambito del programma di audit

L'ambito globale dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit, a seconda dei casi, è chiaramente definito e precisa esplicitamente:

- 1) le aree interessate;
- 2) le attività oggetto di audit;
- 3) i criteri ambientali da considerare;
- 4) il periodo cui si riferisce l'audit.

L'audit ambientale comprende l'analisi dei dati fattuali necessari per valutare le prestazioni ambientali.

1.4. Frequenza degli audit

L'audit o il ciclo di audit riguardante tutte le attività dell'organizzazione è completato, a seconda dei casi, a intervalli non superiori a tre anni o quattro anni se si applica la deroga di cui all'articolo 7. La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

- 1) natura, dimensione e complessità delle attività;
- 2) significatività degli impatti ambientali associati;
- 3) importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;
- 4) precedenti in materia di problemi ambientali.

Le attività più complesse con un impatto ambientale maggiormente significativo sono sottoposte ad audit con maggiore frequenza.


L'organizzazione effettua gli audit almeno una volta all'anno; ciò aiuterà a dimostrare alla direzione dell'organizzazione e al verificatore ambientale che gli aspetti ambientali significativi sono sotto controllo.

L'organizzazione procede all'audit:

- 1) delle proprie prestazioni ambientali; nonché
- 2) del rispetto da parte dell'organizzazione degli obblighi normativi applicabili e di altri obblighi in materia di ambiente.

2. Attività di audit

Le attività di audit comprendono colloqui con il personale sulle prestazioni ambientali, ispezioni delle condizioni operative e delle apparecchiature e l'esame delle registrazioni, delle procedure scritte e di altri documenti pertinenti. Queste attività sono svolte al fine di valutare la prestazione ambientale dell'attività oggetto dell'audit per stabilire se



soddisfa le norme o la regolamentazione applicabili o gli obiettivi e i traguardi ambientali stabiliti. Si tratta anche di determinare se il sistema predisposto per gestire le responsabilità e le prestazioni ambientali è efficace e adeguato. L'audit prevede pertanto, tra l'altro, controlli casuali del rispetto di questi criteri al fine di verificare l'efficacia dell'intero sistema di gestione.

Il processo di audit comprende, in particolare, le seguenti fasi:

- 1) comprensione dei sistemi di gestione;
- 2) valutazione dei punti forti e dei punti deboli dei sistemi di gestione;
- 3) la raccolta di elementi di prova per dimostrare in che ambiti il sistema di gestione è o non è operativo;
- 4) valutazione dei risultati dell'audit;
- 5) preparazione delle conclusioni dell'audit;
- 6) comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit.


3. **Comunicazione dei risultati e delle conclusioni dell'audit**

Gli obiettivi fondamentali di una relazione scritta sull'audit sono i seguenti:

- 1) documentare l'ambito dell'audit;
- 2) informare la direzione sullo stato di conformità alla politica ambientale dell'organizzazione e sui progressi ambientali dell'organizzazione;
- 3) informare i vertici sulla situazione della conformità alle prescrizioni giuridiche e ad altre prescrizioni relative all'ambiente e sulle misure adottate per garantire che la conformità possa essere dimostrata;
- 4) informare la direzione sull'efficacia e l'affidabilità delle misure adottate per monitorare e mitigare gli impatti ambientali dell'organizzazione;
- 5) dimostrare la necessità di azioni correttive, ove necessario.

Le relazioni di audit scritte contengono le informazioni necessarie per conformarsi a tali obiettivi.».

17CE2193



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1506 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2017****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/31/CE della Commissione⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2017.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'idrazide maleica è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata giudicata completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto un rapporto di valutazione sul rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 30 aprile 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri, per raccogliergli le osservazioni che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 29 aprile 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni⁽⁶⁾ sulla possibilità che l'idrazide maleica soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'approvazione dell'idrazide maleica al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 6 ottobre 2016.
- (9) Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di relazione sul rinnovo dell'approvazione.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3).⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2016;14(5):4492. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

- (10) Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente idrazide maleica è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi opportuno rinnovare l'approvazione dell'idrazide maleica.
- (11) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione dell'idrazide maleica è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per cui i prodotti fitosanitari contenenti idrazide possono essere autorizzati. È quindi opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come fitoregolatore.
- (12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è opportuno stabilire un livello massimo per l'impurità rilevante dal punto di vista tossicologico idrazina nella sostanza attiva prodotta, al livello considerato sicuro dall'Autorità, che è di 0,028 mg/kg.
- (13) È tuttavia opportuno concedere ai produttori il tempo sufficiente per attuare i processi di fabbricazione e i controlli necessari in relazione a tale livello massimo.
- (14) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica è rinnovata come specificato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2017, fatta eccezione per la disposizione concernente il tenore di idrazina specificato nella colonna «Purezza» della tabella riportata nell'allegato I, che si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Idrazide maleica N. CAS 123-33-1 N. CIPAC 310	6-idrossi-2H-piridin-3-one	<p>≥ 979 g/kg</p> <p>Fino al 1° novembre 2018 l'impurezza idrazina non deve superare 1 mg/kg nel materiale tecnico.</p> <p>Dopo il 1° novembre 2018 l'impurezza idrazina non deve superare 0,028 mg/kg nel materiale tecnico.</p>	1° novembre 2017	31 ottobre 2032	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'approvazione dell'idrazide maleica, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione dei consumatori; — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; al fatto che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati. <p>Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché l'etichetta delle colture trattate comprenda l'indicazione che esse sono state trattate con idrazide maleica e sia accompagnata da istruzioni per evitare l'esposizione del bestiame.</p> <p>Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 52 relativa all'idrazide maleica;
- 2) nella parte B è inserita la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«117	Idrazide maleica N. CAS 123-33-1 N. CIPAC 310	6-idrossi-2H-piridin-3-one	≥ 979 g/kg Fino al 1° novembre 2018 l'impurità idrazina non deve superare 1 mg/kg nel materiale tecnico. Dopo il 1° novembre 2018 l'impurità idrazina non deve superare 0,028 mg/kg nel materiale tecnico.	1° novembre 2017	31 ottobre 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'approvazione dell'idrazide maleica, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione dei consumatori; — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; al fatto che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché l'etichetta delle colture trattate comprenda l'indicazione che esse sono state trattate con idrazide maleica e sia accompagnata da istruzioni per evitare l'esposizione del bestiame. Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.



DECISIONE (UE) 2017/1507 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

che modifica la decisione 2005/37/CE che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 1 della medesima,vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) assicura il coordinamento delle azioni tecniche delle autorità nazionali competenti volte a proteggere le monete in euro contro la falsificazione. Il CTSE è stato istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione ⁽³⁾ nell'ambito della Commissione stessa e fa capo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
- (2) Nel 2014 la Commissione ha deciso di riorganizzare i propri servizi e di trasferire dall'OLAF alla direzione generale per gli affari economici e finanziari (DG ECFIN) le mansioni relative alla preparazione delle iniziative legislative e regolamentari della Commissione finalizzate alla protezione dell'euro contro la falsificazione e al sostegno in tale settore attraverso la formazione e l'assistenza tecnica. La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽⁴⁾ è stata modificata per tener conto di tale cambiamento.
- (3) Dopo l'adozione della decisione 2005/37/CE sono stati adottati ulteriori atti giuridici che assegnano compiti al CTSE. Pertanto il CTSE assolve obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, dal regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio ⁽⁶⁾ e dal regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio ⁽⁷⁾, e contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma «Pericle 2020» a norma del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e del regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio ⁽⁹⁾. Tali compiti dovrebbero essere aggiunti a quelli espressamente indicati nella decisione 2005/37/CE.
- (4) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2005/37/CE della Commissione,

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 45.

⁽³⁾ Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

⁽⁴⁾ Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione 2005/37/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. È istituito il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) nell'ambito della DG ECFIN a Bruxelles.
2. Ai fini dell'applicazione della presente decisione il direttore generale della DG ECFIN ha il potere di prendere le misure necessarie e di concludere con autorità di paesi terzi e soggetti privati accordi amministrativi che consentano al CTSE di espletare i suoi compiti. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione e lo scambio di informazioni tecniche.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il CTSE svolge i seguenti compiti:

- a) analizza e classifica tutti i nuovi tipi di monete in euro false, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1338/2001;
- b) contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma "Pericle 2020" a norma del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- c) svolge i compiti di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e agli articoli 2, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (***);
- d) presta assistenza ai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) e alle autorità di polizia e collabora con le autorità competenti al fine di analizzare le monete in euro false e di rafforzare la protezione.

(*) Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020") e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

(***) Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1);

3) all'articolo 3, ultima frase, l'espressione «L'OLAF» è sostituita dall'espressione «La DG ECFIN».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2195

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-084) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 0 2 6 *

€ 6,00

